

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2281

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GERARDINI, LORENZETTI, BARTOLICH, CAMOIRANO,
CALZOLAIO, BARGONE, PULCINI, DE SIMONE, VIGNI,
ZAGATTI, BANDOLI, SCALIA, TURRONI, EMILIANI**

Legge quadro in materia di rifiuti

Presentata il 23 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da troppo tempo è avvertita la necessità di imprimere una svolta nell'importante comparto della politica ambientale costituito dalla gestione dei rifiuti.

Il settore è caratterizzato da una profonda arretratezza culturale e da scarse azioni di informazione ai cittadini, da storiche carenze e rigidità legislative, da inadeguate politiche fiscali, da continue emergenze, da un'insufficiente evoluzione delle tecnologie e della ricerca.

Le difficoltà incontrate nell'attuazione della legislazione sui rifiuti sono conseguenze di molteplici cause tra le quali prevalgono le seguenti: poteri sanzionatori poco efficaci in quanto non commisurati al danno ambientale e di scarsa efficacia preventiva; mancata applicazione del principio per cui « chi inquina paga », anche per

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, molto spesso causa di gravi danni ambientali; « l'inquinamento normativo » come è definito per l'eccessiva proliferazione di leggi e norme di tutela ambientale non coordinate tra loro; scarse disponibilità finanziarie per impostare un'efficace politica di risanamento anche attraverso la costruzione di infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti.

Si è creato, così, uno squilibrio nel rapporto tra la produzione dei rifiuti e le infrastrutture e gli impianti, che ha determinato oltre al degrado ambientale una diseconomia di mercato con rilevanti effetti sui costi di smaltimento.

Nasce di qui la prevista emergenza degli anni novanta, quella della bonifica di migliaia di aree contaminate che via via, in Italia, stanno venendo alla luce.

La cronica insufficienza di infrastrutture ed impianti, decisamente più grave al centro ed al sud, ha aperto la strada al crescere della presenza di interessi parassitari e di operatori legati alla malavita organizzata che ha approfittato dell'emergenza paesistica, sanitaria ed ambientale, aggravata anche dal mancato avviamento di impianti pubblici di trattamento dei rifiuti.

È ormai il traffico dei rifiuti l'attività più conveniente e meno rischiosa per la criminalità organizzata, persino più redditizia del traffico degli stupefacenti, come è stato recentemente dichiarato da alcuni boss della malavita durante i processi attivati da molti magistrati e d'altro canto tale situazione è anche causata dalle presunte politiche ambientali, anche preventive, programmate con gravi errori di stima e di gestione e che hanno causato commissariamenti in varie zone, commissariamenti che devono costituire una limitatissima ed eccezionale evenienza e non come sta accadendo una soluzione sempre più diffusa se non permanente.

Una vera e propria *holding* che tende ad acquisire il monopolio pressoché esclusivo del settore, dietro la quale si muovono faccendieri, politici corrotti, mafia e camorra, lucrando ingenti profitti illeciti a discapito dell'equilibrio ecologico.

E non bisogna dimenticare mai che la devastazione dell'ambiente rappresenta una molla formidabile per creare quel degrado sociale e civile in cui la stessa criminalità pesca le sue leve.

Una corretta legislazione può aver innanzitutto una funzione preventiva.

La presente proposta di legge-quadro afferma quattro linee-guida fondamentali:

- a) produrre meno rifiuti;
- b) produrre rifiuti meno pericolosi;
- c) programmare la raccolta, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti alla scala territoriale adeguata;
- d) promuovere il recupero di materia ed energia dei rifiuti.

Già nella X e nella XI legislatura si è tentato di approvare proposte di legge di

riordino delle disposizioni in materia di gestione, di smaltimento e di recupero dei rifiuti. L'esigenza di fondo emersa dal confronto nei lavori parlamentari è stata quella di elaborare un testo di legge che in linea con la strategia comunitaria in materia di rifiuti, contenesse una normativa « nuova », « snella », « efficace », capace di rispondere alle esigenze ambientali ed industriali del nostro Paese. Le audizioni tenute dall'VIII Commissione della Camera dei deputati nei mesi scorsi hanno confermato questa non più rinviabile esigenza.

Inoltre i lavori del Parlamento sono stati, sempre, finalizzati alla predisposizione di una legge delega per un testo unico riguardante non soltanto la materia dei rifiuti, ma anche altri settori ambientali.

La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1993), ha previsto all'articolo 8, il riordino normativo nelle materie interessate dalla direttiva comunitaria, con l'emanazione di testi entro due anni dall'entrata in vigore della legge (5 marzo 1996), all'articolo 38 i criteri di delega per l'attuazione delle direttive del Consiglio 91/156/CEE, relativa ai rifiuti e 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, all'articolo 39 norme per l'istituzione di servizi pubblici integrativi per la gestione di rifiuti.

Ma lo Stato italiano a causa dei ritardi (i termini assegnati dalle due direttive erano rispettivamente il 1° aprile 1993 ed il 12 dicembre 1993), si è visto « richiamato » da una procedura d'infrazione riguardante il mancato recepimento nei termini della direttiva 91/156/CEE (attualmente prorogati di un anno).

La legge quadro in materia di rifiuti deve ispirarsi ad un criterio di massima coerenza con la normativa già esistente nonché con le direttive 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991 e 94/62/CE, del Consiglio del 20 dicembre 1994.

Le regioni in modo particolare hanno giocato un ruolo ampiamente negativo sia per come hanno gestito i loro poteri — di pianificazione, indirizzo e controllo — sia

per la forte incapacità di utilizzare i finanziamenti, che non sono stati pochi e che lo Stato aveva messo loro a disposizione.

È necessario giungere all'eliminazione di contrasti e conflitti tra normative inerenti i rifiuti emanate in diversi periodi e contesti. Ciò va fatto senza dimenticare la dimensione europea di alcune norme che si devono necessariamente armonizzare con le direttive comunitarie.

Un primo problema che si riscontra è la grave carenza di dati che ha condizionato in questi anni, inevitabilmente, orientamenti e giudizi, producendo errori di valutazione e norme troppo spesso non aderenti alla realtà.

La determinazione della quantità di rifiuti prodotta in Italia è oggetto di approfondite discussioni.

Un importante ruolo avrebbero dovuto avere: il Ministero dell'ambiente, con l'attivazione del catasto dei rifiuti speciali; le regioni con l'attivazione degli osservatori regionali sui rifiuti; il SINA, sistema informativo nazionale per l'ambiente, che avrebbe dovuto sovrintendere alla promozione, organizzazione e coordinamento delle attività di acquisizione, elaborazione e restituzione dei dati di interesse ambientale.

I criteri ispiratori della proposta di legge devono prevedere una migliore razionalizzazione e semplificazione normativa, realizzata mediante il riordino delle varie disposizioni in materia, nonché con la previsione di modalità di aggiornamento.

Tutto ciò permette da una parte che l'intero sistema normativo sia adeguato continuamente all'evolversi delle problematiche e delle tecnologie del settore e dall'altra coloro che sono preposti agli adempimenti (enti pubblici e cittadini) di avere maggiore chiarezza sulla sostanza delle norme e sugli obblighi che li riguardano.

Finora si è seguita nella disciplina dei rifiuti una logica consistente nel potere di stampo burocratico, di verifica ossessiva e fiscale svolta dalla pubblica amministrazione, una barriera difficilmente superabile, perché in Italia i controlli sullo smaltimento dei rifiuti sono stati e sono tuttora carenti, per non dire inesistenti, in rela-

zione alle numerose esigenze di tutela ambientale cui far fronte.

Questa logica, costituita da reati formali, dall'applicazione di sanzioni penali per le inadempienze connesse alla mancata presentazione di domande di autorizzazione entro i termini perentori, deve essere superata e sostituita da una nuova metodologia basata sull'ampliamento degli enti a cui affidare i controlli.

Rafforzare i controlli, addossando ai titolari degli impianti gli oneri per l'esecuzione dei controlli da fissare con tariffe pubbliche, ricorrendo a specifiche certificazioni tecniche (certificazione di qualità), si vengono così a creare la premessa e le condizioni per introdurre pienamente nella nostra legislazione l'istituto comunitario della dispensa dall'autorizzazione, istituto che serve a snellire ed a rendere più veloce l'iter amministrativo senza intaccare la primaria esigenza di tutela ambientale.

Tutto ciò può contribuire a moralizzare l'attuale sistema riducendo la gamma di intervento della pubblica amministrazione per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni.

Devono essere previste in maniera chiara ed inequivocabile le competenze per i diversi livelli istituzionali. Le competenze dello Stato riprendono quelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e dal decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989 (istituzione e tenuta dell'Albo nazionale e del catasto nazionale; regolamentazione delle spedizioni transfrontaliere, eccetera) e dall'articolo 38, comma 1, della legge n. 146 del 1994.

Le competenze delle regioni che comprendono quelle previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e dalla legge n. 20 del 1989 (elaborazione dei piani di bonifica; regolamentazione della raccolta differenziata, istituzione del catasto regionale).

Le competenze delle province in base all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e degli articoli 14 e 15 della legge n. 142 del 1990.

Nel processo di realizzazione di un decentramento funzionale delle competenze, le province devono ampliare i loro poteri,

prevedendo che siano preposte al rilascio delle autorizzazioni per la costruzione degli impianti e il loro esercizio.

Le competenze dei comuni che ricalcano quelle stabilite dagli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 devono prevedere, inoltre, la loro responsabilità nella realizzazione degli interventi di bonifica. L'argomento è destinato ad assumere un'importanza sempre maggiore per i prossimi anni per il quale è necessario dotarsi di una chiara ed apposita normativa.

Inoltre bisogna che i rifiuti siano smaltiti di norma in ambito provinciale secondo il criterio della vicinanza al luogo di produzione (con conseguente risparmio sulle spese di trasporto e maggiore possibilità di controllo). L'autosufficienza provinciale nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è quindi l'obiettivo da perseguire.

È necessario prestare particolare attenzione alla semplificazione amministrativo-burocratica con la finalità di facilitare lo svolgimento delle attività imprenditoriali delle aziende che operano nel settore.

L'esperienza di questi anni ha insegnato, per esempio, che il problema della realizzazione degli impianti non è finanziario, ma piuttosto di individuazione dei siti e di procedure autorizzative lunghe e farraginose.

Le regioni hanno sviluppato i piani di smaltimento dei rifiuti con molto ritardo ed il Ministero non ha utilizzato il potere sostitutivo.

È necessario quindi che vi sia un meccanismo procedimentale e di concerto amministrativo che dia certezze alle decisioni ed ai tempi.

La conferenza dei servizi deve essere prevista per tutti quegli atti che richiedono la partecipazione di diverse amministrazioni pubbliche, a diversi livelli competenti, in un unico contesto temporale e spaziale, predeterminato e certo, superando i ritardi e gli intoppi procedimentali che si verificano normalmente.

Le determinazioni stabilite dalla conferenza dei servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta, le autorizzazioni e gli assensi che devono formulare le singole amministrazioni cen-

trali e periferiche e comportano, ove occorra, la variazione anche integrativa degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre alle dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori.

Una procedura semplificata per l'auto-smaltimento dei propri rifiuti all'interno dello stabilimento produttivo. Una diversa disciplina per gli impianti mobili per i quali si prevede l'approvazione dei relativi progetti a livello centrale e la successiva notifica all'autorità regionale competente.

La capacità di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in impianti autorizzati è di circa 5,5 milioni di tonnellate, meno del 30 per cento del fabbisogno. L'Italia detiene il non invidiabile primato del maggiore numero di discariche abusive.

Nei vari provvedimenti che si sono succeduti dopo il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, la riduzione dei rifiuti è stato sempre l'obiettivo prioritario.

Su questo aspetto ci troviamo di fronte all'insuccesso più acuto. Possiamo ritenere che siamo giunti a 26 milioni di tonnellate di produzione di rifiuti urbani (dati Federaambiente 1994) esclusi i rifiuti assimilabili non gestiti direttamente dal sistema di raccolta dei rifiuti urbani.

Nel 1994 con la ripresa dei consumi, la produzione dei rifiuti è ripresa a crescere ovunque, dopo una certa stabilizzazione dovuta ad una forte recessione economica culminata nel 1993, tra l'1 ed il 3 per cento in più.

Anche se, grazie alla crescita della raccolta differenziata, in molte città - soprattutto del Centro-Nord - i rifiuti destinati allo smaltimento finale non sono cresciuti altrettanto ed anzi si sono persino ridotti.

Non ci sono però sintomi che fanno presagire un'inversione di tendenza e una crescita accelerata e continua della produzione dei rifiuti.

Siamo comunque di fronte a due fenomeni. Da un lato il passaggio ad una società post-industriale, con la diminuzione dei residui dell'industria chimica e l'aumento dei rifiuti cartacei delle attività intellettuali ed amministrative. Dall'altro l'avvio di un diverso sistema di distribuzione ed in particolare l'affermarsi degli

imballaggi. Infatti per ogni miliardo di lire di consumi finali interni si generavano 12,6 tonnellate di rifiuti di imballaggio nel 1984, nel 1992 se ne sono generati 14,6 tonnellate.

In nessun Paese d'Europa si registra una riduzione spontanea dei rifiuti.

Solo in Germania ed in Olanda vi è una tendenza evidente alla stabilizzazione ed anche alla riduzione della produzione dei rifiuti. Ma questo è l'effetto di politiche che si sono avviate in questi anni. Infatti nel 1995 in Germania si prevede una riduzione — rispetto al valore limite raggiunto nel 1991 — dell'8 per cento degli imballaggi. Si ipotizza che in termini economici, la semplice stabilizzazione della quantità di rifiuto comporta un risparmio di circa 3.000 miliardi di investimenti.

Una analisi compiuta sulla regione Lombardia (Ambiente Italia, 1994) e probabilmente estrapolabile al complesso del Paese, mostra che sul totale dei rifiuti urbani assimilabili gli imballaggi rappresentano poco meno del 40 per cento dei rifiuti e che la frazione cartacea (carta da uso ufficio, giornali, eccetera) è almeno il 13 per cento.

Secondo uno studio della Ernst & Young Ambiente, per conto della Federambiente, gli imballaggi rappresentano il 35-40 per cento del totale dei rifiuti solidi urbani in volume. La loro consistenza complessiva era stimata nel 1992 di 12.750.000 tonnellate di cui 5.684.000 di imballaggi primari e 7.047.000 di imballaggi secondari/terziari.

In nessun Paese europeo si registra una incidenza tanto alta di imballaggi sul complesso dei rifiuti. Si pensi che gli imballaggi primari e secondari in Italia sono circa 120 Kg/Ab l'anno, all'incirca il 20 per cento in più, ad esempio, della Germania. In particolare, in Italia risulta eccezionalmente alta la quota di imballi in plastica e, di conseguenza, molto alta è in generale la frazione plastica nei rifiuti (quasi il doppio di molti altri Paesi europei). Per quanto riguarda gli imballaggi il campo applicativo della legge n. 475 del 1988 si è rivelato limitato, in seguito alle difficoltà

operative delle strutture varate (consorzi obbligatori, consorzi di riciclaggio... eccetera) anche se vanno tenute presenti le esperienze e gli insegnamenti ricavabili dalle loro esperienze nonché dalle esperienze straniere in materia.

Gli Stati membri dell'Unione europea, devono recepire, entro diciotto mesi, la direttiva 94/62/CE del 20 dicembre 1994 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea del 31 dicembre 1994.

Nel nostro Paese il recepimento della direttiva può essere l'occasione per una revisione della normativa regolante i consorzi varati dalla legge n. 475 del 1988, revisione generalmente auspicata.

Alcuni principi essenziali della nuova normativa discendono in maniera obbligata dalla direttiva e non vi può essere alcuna discrezionalità del legislatore.

Esse sono:

a) l'obbligatorietà dell'obiettivo di recupero e riciclaggio parziale delle varie tipologie di imballaggi immessi sul mercato del nostro Paese. Su tale aspetto la discrezionalità nazionale può esercitarsi nel definire l'esatta percentuale all'interno del range 50-65 per cento per il recupero e 25-45 per cento per il riciclaggio. Percentuali maggiori possono essere definite ma occorre dimostrare un'adeguata capacità nazionale; per ogni materia di imballaggio la percentuale di riciclaggio minima non può essere inferiore al 15 per cento;

b) sono obbligate a partecipare alle operazioni di recupero e riciclaggio le categorie economiche destinatarie; i produttori della materia prima utilizzata per gli imballaggi, i trasformatori di essa, gli importatori di imballaggi vuoti o pieni nonché gli importatori delle materie prime necessarie alla loro fabbricazione, gli utilizzatori di imballaggi, le imprese di distribuzione, le aziende di raccolta e recupero private, le aziende di raccolta e recupero pubbliche.

L'obiettivo della direttiva 94/62/CE è la riduzione dello smaltimento finale dei

rifiuti da imballaggio in discarica. La legge quadro deve contenere un approccio alla problematica dei rifiuti da imballaggio in un'ottica di gestione integrata dei rifiuti, improntata sulla fattibilità e flessibilità degli interventi da adottare.

Il sistema previsto, nel rispetto degli impegni comunitari, vede gli operatori economici coinvolti nel ciclo di produzione, distribuzione, consumo, recupero e riciclaggio, le scelte delle linee operative da sviluppare e delle forme organizzative nelle quali aggregarsi, limitando l'intervento pubblico a livello di governo centrale, ad un ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo.

Si deve prevedere la creazione di un sistema nazionale di gestione dei rifiuti da imballaggio basato sui seguenti elementi principali:

il principio della responsabilità condivisa;

il ricorso a forme varie di cooperazione volontaria tra soggetti istituzionali ed economici in alternativa ad interventi tradizionali regolamentativi fondati sulla fissazione rigida di obblighi;

la flessibilità del sistema;

il mantenimento di condizioni paritarie per soggetti e materiali coinvolti anche attraverso misure diverse che non producano in nessun caso effetti discriminatori o distorsivi del mercato;

un'impostazione che si basi sul criterio della migliore convenienza ambientale ed economica di sistema, non solo relativamente a quello di gestione degli imballaggi, ma anche rispetto a quello più generale dei rifiuti (gestione integrata);

il ricorso, se necessario, all'uso di strumenti economici, con finalità incentivanti e disincentivanti;

un'informazione e un coinvolgimento attivo dei consumatori.

Il modello cioè deve identificarsi in un sistema, che coniugando elementi di programmazione concertata ed azioni di tipo contrattuale, coinvolge in maniera volonta-

ria le filiere dei materiali articolato su tre diversi livelli d'intervento:

un primo livello centrale, di programmazione generale, con funzioni di coordinamento e controllo;

un secondo livello di filiera, organizzato in modo settoriale, dal quale dipende la gestione del ciclo di recupero e riciclaggio dei singoli materiali ed il coordinamento delle azioni a livello territoriale;

un terzo livello operativo di tipo territoriale.

L'applicazione di tale sistema comporta, in termini pratici, la realizzazione di tre corrispondenti livelli di azioni:

a) il piano nazionale dei rifiuti da imballaggio (PNRI);

b) le filiere e relativi accordi di filiera;

c) i contratti d'area.

Coerentemente con gli obiettivi e le indicazioni contenute nel piano nazionale, si costituiranno le filiere per materiale (legno, plastica, carta/cartone, vetro e metalli) che dovranno creare le premesse per lo sviluppo di iniziative operative a livello territoriale.

Alla filiera potranno partecipare tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nelle diverse fasi di produzione, utilizzo, distribuzione, consumo, raccolta e riciclaggio dei singoli materiali.

In alternativa alla partecipazione alla filiera, i vari soggetti dovranno attivare autonomi sistemi di recupero o di ritorno (ad esempio cauzione).

È auspicabile la creazione di un organismo di tipo privatistico: un consorzio volontario o società privata che ha il compito e la responsabilità di portare a termine gli obiettivi definiti per materiale, nell'ambito dell'accordo nazionale e garantire il loro raggiungimento.

In linea con l'approccio volontaristico cooperativo, tale sistema non deve rappresentare l'unica alternativa possibile per gli operatori.

Infatti devono essere previsti: l'adozione di un sistema cauzionale e la realizzazione di un sistema in proprio (contributi obbligatori a carico dei consorziati).

Per la realizzazione degli obiettivi si devono prevedere forme di contribuzione finanziaria da parte dei soggetti coinvolti nel ciclo di produzione e consumo degli imballaggi, pur nella convinzione che debba essere il mercato il meccanismo a cui affidare lo sviluppo delle attività di recupero e riciclaggio dei materiali e quindi sia estremamente opportuno creare sistemi il più possibile autonomi soprattutto dal punto di vista economico.

La legge quadro deve prevedere l'istituzione di un fondo nazionale che vada a finanziare le campagne di informazione e formazione ai cittadini, le attività di raccolta ed elaborazione dei dati, svolte da una banca dati: la copertura di eventuali costi differenziali che possono presentarsi nell'attività di recupero nel momento in cui la raccolta dei materiali o il loro riutilizzo non sia più remunerativo né economico in determinate situazioni di mercato (ad esempio oscillazioni dei prezzi delle materie prime e di quelle secondarie); la realizzazione di impianti per la valorizzazione energetica dei rifiuti e di nuove tecnologie impiantistiche nel campo del riciclaggio dei materiali.

Il fondo nazionale, alimentato dai contributi per ciascun materiale, in rapporto a determinati parametri, versati alla fonte e quindi dai produttori di materie prime, rivalutato annualmente, dovrebbe essere gestito dal Ministero dell'ambiente.

È necessario introdurre taluni divieti a carico dei produttori, degli importatori e dei consumatori (imballaggi non suscettibili di recupero, imballaggi con contenuti in piombo, cadmio e cromo esavalente, eccetera).

A distanza ormai di anni dalla sentenza n. 512 del 30 ottobre 1990, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la propria illegittimità del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, i problemi relativi al regime giuridico delle operazioni di riutilizzo delle sostanze e dei materiali derivanti da cicli di produzione

non sono stati ancora risolti con chiarezza, né nell'ordinamento nazionale, né in quello comunitario.

A livello nazionale la sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite penali, n. 5 del 29 maggio 1992, ha precisato che in attesa del completamento della normativa di attuazione di cui all'articolo 2 della legge n. 475 del 1988, alle MPS si doveva applicare il regime dei rifiuti determinando la pressoché completa paralisi dell'impiego nei cicli produttivi dei residui prodotti dai cicli stessi.

Questa situazione di stallo, che a livello legislativo ha prodotto nove reiterazioni del decreto-legge che disciplina il riutilizzo dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo in processi produttivi o di combustione per la produzione di energia (l'ultimo provvedimento è il decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162), ha riflessi particolarmente negativi sia sotto il profilo economico produttivo sia sotto il profilo ambientale. Da un lato, si determina un maggior flusso di rifiuti verso gli impianti di smaltimento che, oltre a far lievitare i costi, determina anche gravi problemi di funzionalità degli impianti stessi e favorisce il ricorso a forme illecite di smaltimento; dall'altro, si obbligano le imprese a sostenere maggiori oneri per lo smaltimento dei rifiuti e per l'approvvigionamento delle materie prime con intuibili riflessi sui costi del prodotto finale e sulla concorrenza.

Analoghe incertezze persistono a livello comunitario, per cui è stato istituito un gruppo di lavoro specifico (MOLITOR).

La direttiva 91/156/CEE ha fornito una nuova versione della definizione di rifiuto. È rifiuto « ogni sostanza o oggetto compresi nell'allegato 1 e di cui il detentore si disfa, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi » a prescindere dalle operazioni successive a cui viene sottoposto il rifiuto.

Quindi nell'evoluzione del concetto di rifiuto è andato sempre più affermandosi l'elemento soggettivo della responsabilità del detentore. Pertanto, anche in conformità della decisione OCSE (88) 90/FINAL, e delle ultime risultanze cui risulta pervenuto il gruppo MOLITOR costituito dalla

commissione UE per la semplificazione di varie direttive aventi riflessi ambientali, al fine di approdare ad una chiara interpretazione del concetto di « rifiuto », occorre dunque distinguere nettamente i materiali che rimangono nel normale circuito produttivo e di consumo e materiali che escono dal normale circuito produttivo e di consumo per entrare in quello proprio dei rifiuti.

Nell'ultimo rapporto Censis sulla situazione del Paese emerge che ogni italiano ha pagato nel 1993 una media di 105.000 lire l'anno di tassa sui rifiuti e che dieci anni prima pagava solo 16.000 lire.

In una distinzione per regioni è in Emilia Romagna l'importo più elevato (250.000 l'anno), seguito dalla Liguria e dalla Lombardia, mentre la quota più bassa si ha in Sicilia con 33.000 lire.

È necessario affermare un concetto molto chiaro ed esemplificativo: la tassa rifiuti si deve trasformare in tariffa, commisurata cioè al servizio reso.

Fino a quando per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti paghiamo una tassa, le anomalie, le incongruenze e le sperequazioni si verificheranno in ogni momento, in ogni fase di applicazione della tassa.

Sono trascorsi decenni e si continua a parametrare la tassa ai metri quadrati di occupazione dei locali e delle aree.

Non si vede per quale motivo, a parità di metri occupati una famiglia con due unità debba pagare la stessa somma di quella pagata da una famiglia con cinque unità.

Il cittadino deve pagare in base ai rifiuti che produce, tenendo conto delle varie realtà italiane.

Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo lasciare liberi ed autonomi i comuni di organizzare i servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti e di determinare le regole ed i parametri per i calcoli delle somme che i cittadini debbono pagare in cambio del servizio che ricevono.

Solamente in questo modo avremo regole che rispettino le situazioni locali ed una maggiore responsabilità da parte degli amministratori locali.

Autonomia e responsabilità quindi.

La « legge comunitaria 1993 » la n. 146 del 1994, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 1994) definisce all'articolo 39 l'assimilazione dei rifiuti urbani speciali ai rifiuti urbani allargandone di fatto le categorie merceologiche comprese; si tratta di fatto di togliere in parte ai comuni la potestà decisionale sull'assimilabilità e si autorizza per legge il conferimento del rifiuto speciale nel cassonetto, con rilevanti conseguenze sulle quantità e qualità dei rifiuti (con crescenti problemi impiantistici per lo smaltimento) e con riflessi economici negativi. Il tutto modificando quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 novembre 1988, n. 475.

Nella riforma del sistema attuale di tassazione sarà necessario che:

la tassa, per sua natura, non copra il costo di servizi indivisibili e generali non riferiti a singoli individuabili utenti;

la tassa, deve riferirsi, per quanto possibile, alla quantità di rifiuti solidi urbani effettivamente prodotti e conferiti dalle diverse categorie di utenti ed al tipo di servizio richiesto per la loro raccolta, trasporto e trattamento finale;

vi sia una semplificazione al massimo degli obblighi dell'utente e degli adempimenti della amministrazione;

sia previsto un regime agevolato o forte riduzione dell'onere per i rifiuti destinati al recupero;

l'importo del tributo da pagare sia corrispondente al servizio erogato ed in particolare alla quantità di rifiuto conferito;

vi sia una disciplina regolamentata diversamente tra civili abitazioni ed attività commerciali, agricole, artigianali, industriali, eccetera (regolamento richiesto dal decreto-legge n. 507 del 1993) assumendo per le tariffe alcuni indici di riferimento basati su altre quantità ed eventualmente altri consumi misurabili (gas, acqua, energia elettrica);

per il pagamento si potrebbe prevedere anche l'applicazione di nuovi stru-

menti (autotassazione tramite banche ed uffici postali ad esempio), mentre per il controllo sarebbe molto utile abilitare anche il personale addetto al servizio.

È necessario che si fissi il principio che fino all'emanazione delle disposizioni che sono previste dalla nuova legge continuano a valere quelle esistenti in tema di classificazione dei rifiuti, di norme tecniche generali di smaltimento e di adempimenti amministrativi. Si tratta, quello delle norme transitorie e finali, di un principio che attribuisce « certezza » di comportamenti da tenere nel regime transitorio.

Le norme sulle abrogazioni, per avviare un necessario processo di delegificazione, possono essere adeguatamente affrontate negli approfondimenti che sicuramente scaturiscono dal dibattito parlamentare.

La legge deve contenere infine la delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di rifiuti.

Una scelta che parte dalla considerazione che la redazione di un testo unico è sempre stato un compito di Governo anche perché la formulazione diretta del testo unico da parte del Parlamento richiede tempi molto lunghi ed una forte volontà politica parlamentare.

Oggi, purtroppo, non esistono le condizioni politiche per fare questo, né si può ottenere ulteriormente, perdurando ostacoli amministrativi e burocratici che impediscono la realizzazione degli impianti di

smaltimento di recupero energetico. Vi è la necessità di definire una corretta legislazione in ordine soprattutto alla questione « materie prime secondarie/rifiuti », vi è soprattutto la necessità di attivare efficaci politiche di riduzione dei rifiuti da imballaggi.

Sono problemi urgenti e che non possono più essere disattesi.

Il testo unico serve a « disboscare » la fitta selva delle norme vigenti in tema di rifiuti. Il testo unico deve raccogliere, coordinare ed integrare le disposizioni mirando a raggiungere obiettivi di semplificazione e di innovazione soprattutto sul piano delle procedure amministrative.

In conclusione si spera, con questa proposta di legge quadro, di pervenire ad una nuova disciplina dei rifiuti urbani ed industriali che deve incidere positivamente sui comportamenti delle categorie produttive e dei cittadini e deve aprire spazi di competitività e prospettive per l'innovazione tecnologica. Attraverso questo insieme di soluzioni è possibile tutelare contemporaneamente l'impresa e l'ambiente, insieme alla necessità di un serio e leale comportamento tra i vari Ministeri competenti, che non esiste e che invece oggi sono in forte contrasto l'un l'altro e nell'interesse di un futuro migliore per le nuove generazioni.

Per ultimo auspicio che il Governo italiano in sede europea, soprattutto nella formulazione della normativa di settore esprima un'azione più presente ed incisiva.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPÌ GENERALI

ART. 1.

(Campo d'applicazione e finalità).

1. La presente legge disciplina le attività di gestione dei rifiuti svolte da persone fisiche e giuridiche, private e pubbliche.

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta alle disposizioni della presente legge, che costituiscono principi fondamentali e norme di riforma economico-sociale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ed alle quali le regioni devono conformarsi anche al fine del rispetto degli obblighi comunitari.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

4. La gestione dei rifiuti deve prevedere le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

a) senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;

d) devono essere adottate inoltre le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.

5. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, mediante azioni di sensibilizzazione e di educazione, nonché mediante strumenti economici, realizzano le azioni idonee a promuovere:

a) la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, da realizzare in particolare, mediante:

1) lo sviluppo di tecnologie pulite che consentano un maggiore risparmio di risorse naturali;

2) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;

3) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati;

b) il recupero, mediante il riciclo, il reimpiego e il riutilizzo dei rifiuti;

c) ogni altra azione, intesa ad ottenere materiali dai rifiuti;

d) l'uso dei rifiuti come fonte di energia;

e) la pianificazione e la realizzazione di forme di gestione dei rifiuti, ottenute con le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto dei criteri dell'efficienza e della economicità e tali da consentire l'autosufficienza della gestione in ambiti territoriali ottimali nonché, per quanto attiene ai rifiuti non pericolosi ed ai rifiuti inerti, lo smaltimento finale in prossimità dei luoghi di produzione;

f) l'adozione di forme separate di conferimento e raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti ricuperabili.

6. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a) del comma 5, lo Stato individua forme di responsabilizzazione dei soggetti che producono i beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa nazionale e comunitaria.

7. Tutte le attività di gestione dei rifiuti sono soggette alle procedure e autorizzazioni previste ai sensi della presente legge.

8. È vietato l'abbandono, lo scarico od il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico. In caso di inadempienza il sindaco dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per l'attuazione, l'obbligo di sgombero delle aree di cui al presente comma, ponendo a carico dei soggetti obbligati, ove identificabili, il relativo onere.

9. È vietato mescolare rifiuti pericolosi di categorie diverse o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, salvo che tali operazioni siano finalizzate a rendere più sicuri lo smaltimento od il recupero dei predetti rifiuti, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4.

10. Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è fatto divieto di rilasciare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.

11. Il responsabile, ai fini amministrativi, civili e penali, della corretta gestione dei rifiuti secondo le disposizioni della presente legge è, di norma, il detentore.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge e dei relativi provvedimenti di attuazione si intende per:

a) rifiuto: le sostanze od oggetti elencati nell'allegato 1 della presente legge e di cui il detentore si disfi od abbia deciso od abbia l'obbligo di disfarsi; ai fini della presente definizione, il termine disfarsi, deve intendersi come ogni azione che comporta l'uscita della sostanza o dell'oggetto dal circuito commerciale e produttivo;

b) produttore: il soggetto, pubblico o privato, dalla cui attività ha avuto origine la formazione dei rifiuti, o che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscelazione od altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti medesimi;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto giuridico che li detiene;

d) gestione dei rifiuti: il conferimento, la raccolta, il deposito temporaneo, lo stoccaggio, il trasporto, le spedizioni transfrontaliere, il recupero e lo smaltimento, compresi il controllo di dette operazioni nonché il controllo degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura;

e) smaltimento: tutte le operazioni previste nell'allegato II A alla direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991;

f) recupero: tutte le operazioni previste nell'allegato II B alla citata direttiva 91/156/CEE;

g) deposito temporaneo: il deposito dei rifiuti effettuato all'interno del luogo di produzione in attesa di avviare i rifiuti stessi allo smaltimento o al recupero;

h) stoccaggio: deposito dei rifiuti effettuato all'esterno del luogo di produzione e precedente le attività di smaltimento o di recupero;

i) luogo di produzione: uno o più edifici o installazioni collegate tra loro all'interno di un'area determinata in cui si svolgono attività di produzione;

l) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti presso il produttore o il detentore, prima del trasporto dei rifiuti;

m) trasporto: operazione di movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione o deposito temporaneo, allo stoccaggio, allo smaltimento o al recupero;

n) autosmaltimento: le attività di stabilimenti o di imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione.

ART. 3.

(Classificazione).

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i rifiuti sono classificati in base all'origine ed alle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche.

2. In base alla origine, i rifiuti sono classificati in:

a) rifiuti urbani:

1) rifiuti provenienti dalle abitazioni e fabbricati civili in genere;

2) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi;

3) rifiuti derivanti da insediamenti civili adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, scolastica, turistica, sportiva, ricreativa e prestazione di servizi, dichiarati assimilati ai rifiuti urbani;

4) rifiuti derivanti da attività diverse dalle lavorazioni industriali effettuate negli insediamenti produttivi e rifiuti derivanti da attività diverse dalle lavorazioni agricole effettuate nelle imprese agricole, ove dichiarati assimilati agli urbani, per quantità e qualità, dai regolamenti comunali, di cui all'articolo 10;

b) rifiuti ospedalieri: rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie, pubbliche e private, che, ai sensi della vigente normativa, erogano in forma organizzata e continuativa prestazioni sanitarie, e dai laboratori biologici, qualora tali rifiuti non siano, per qualità, dichiarati assimilabili a quelli urbani ai fini della raccolta;

c) rifiuti da attività produttive: i rifiuti derivanti dalle lavorazioni industriali effettuate negli insediamenti produttivi; i rifiuti agricoli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze con esclusione di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)*; i rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i rifiuti provenienti da insediamenti civili, da attività diverse dalle lavorazioni industriali effettuate negli insediamenti produttivi e da attività diverse dalle lavorazioni agricole effettuate nelle imprese agricole ove non dichiarati assimilati agli urbani; i rifiuti derivanti dalle operazioni di smaltimento, dagli impianti di depurazione degli scarichi idrici e dai dispositivi di abbattimento degli effluenti gassosi.

3. In base alle loro caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, i rifiuti sono classificati in:

a) rifiuti pericolosi: i rifiuti definiti come tali dalla direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, e dall'allegato alla decisione del Consiglio 94/904/CE del 22 dicembre 1994;

b) rifiuti non pericolosi: i rifiuti, così definiti ai sensi della direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, e della decisione 94/3/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1993, diversi dai rifiuti di cui alla lettera a) del presente comma;

c) rifiuti inerti: rifiuti che non subiscono alcuna spontanea trasformazione fisica, chimica o biologica significativa.

4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, individua con proprio decreto le frazioni dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti urbani.

ART. 4.

(Esclusioni dall'ambito di applicazione della legge).

1. Sono esclusi dalla disciplina della presente legge oltre alle sostanze od oggetti che non soddisfino la definizione di rifiuto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge:

a) i rifiuti radioattivi disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

c) le attività di riutilizzo di rifiuti di origine vegetale e animale, anche derivanti da processi di lavorazione e trasformazione agro-alimentare e agro-industriale, oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico che disciplinano la materia;

d) i rifiuti agricoli quali escrementi di animali ed altre sostanze naturali e non pericolose riutilizzate nell'attività agricola;

e) i materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle normali pratiche agricole e di condizione dei fondi rustici, comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

f) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni, nelle cucine di qualsiasi tipo, di cibi solidi cotti e crudi non entrati nel circuito distributivo di sommi-

nistrazione che possono essere destinati alle strutture di ricovero degli animali di affezione, previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni;

g) gli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;

h) gli esplosivi in disuso di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

i) le attività finalizzate al recupero effettuate all'interno di un luogo di produzione che si considerano parte integrante dell'attività di produzione.

2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della presente legge i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individuati nell'elenco di cui all'allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994.

3. Nel rispetto delle norme a tutela della salute dell'uomo e degli animali, dell'ambiente e del recupero ambientale e della normativa comunitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono apportate annualmente modifiche ed integrazioni all'allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994.

4. Ai fini del comma 3, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comunicano entro il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche.

5. Le modifiche e le integrazioni di cui al comma 4 diventano operative a partire dalla data di entrata in vigore del decreto previsto al comma 3.

ART. 5.

(Riordino dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti).

1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, di seguito denominato « Albo », con sede presso il Ministero dell'ambiente, assume la denominazione di « Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ».

2. Fermo restando le disposizioni di cui al capo V della presente legge, all'Albo sono obbligate ad iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale e che provvedono allo smaltimento e recupero di rifiuti per conto terzi. L'Albo è articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di ciascuna regione.

3. L'iscrizione all'Albo è deliberata dalle sezioni regionali, in attuazione della normativa vigente e delle direttive emesse dal comitato nazionale del predetto Albo. Avverso il provvedimento di reiezione della domanda l'interessato può proporre entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, ricorso amministrativo al comitato nazionale.

4. Le imprese di cui al comma 2 sono iscritte all'Albo nazionale in tre distinti elenchi, relativi allo « smaltimento », alla « raccolta e trasporto » ed al « recupero ». Tutti i soggetti iscritti all'Albo nazionale devono presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno una dichiarazione relativa all'anno precedente indicante la quantità di rifiuti trattati, in relazione ai diversi servizi svolti, le loro tipologie, la loro provenienza, le modalità di trattamento e l'eventuale destinazione finale.

5. Le imprese che svolgono attività di smaltimento e rimozione dell'amianto e di bonifica delle aree interessate debbono

iscriversi ad una sezione speciale dell'Albo. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i diritti d'iscrizione.

6. Le imprese che effettuano l'autosmaltimento dei rifiuti sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo.

7. Le sezioni regionali dell'Albo territorialmente competenti, redigono l'elenco degli operatori che effettuano le attività di autosmaltimento.

8. La commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è integrata da due rappresentanti delle imprese che svolgono attività di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate e che sono in possesso di qualificate esperienze e conoscenze tecniche.

9. I soggetti o le imprese che svolgono attività commerciali o di intermediazione relativamente alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi, devono essere iscritti in una sezione speciale dell'Albo; le modalità, i requisiti e i diritti per l'iscrizione sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione all'Albo.

11. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, della sanità e dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefinite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, e successive modificazioni.

ART. 6.

(Riorganizzazione del catasto nazionale dei rifiuti).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla riorganizzazione su base provinciale del catasto dei rifiuti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, in modo che sia assicurato un sistema unitario di raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti secondo le norme di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura trasmettono i modelli unici di dichiarazione, adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, alla provincia. Il sistema deve essere organizzato in modo da garantire la disponibilità di informazioni analitiche e sintetiche sulla produzione, il conferimento, la raccolta, il trasporto, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti.

2. Non sono soggetti alla denuncia annuale al catasto di cui al presente articolo i rifiuti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), numeri 3) e 4) effettivamente conferiti al pubblico servizio.

CAPO II

COMPETENZE

ART. 7.

(Competenze statali).

1. Sono di competenza dello Stato nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente:

a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento relative alle attività connesse all'attuazione della presente legge;

b) la determinazione di criteri generali sulle metodologie per la gestione dei rifiuti;

c) la regolamentazione tecnica della gestione dei rifiuti ospedalieri;

d) la determinazione di misure dirette a limitare la produzione dei rifiuti e ad incrementare le operazioni di recupero, promuovendo, se necessario, studi e ricerche;

e) la determinazione di criteri generali per l'organizzazione e la realizzazione, da parte dei comuni, della raccolta differenziata per la valorizzazione dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

f) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

g) la determinazione di requisiti minimi per gli impianti di smaltimento e delle prescrizioni da osservare nell'esercizio delle attività di smaltimento;

h) la definizione dei metodi e delle procedure per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

i) la determinazione dei criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge;

l) la determinazione dei criteri per la elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 12, attraverso appositi atti di indirizzo e coordinamento;

m) l'individuazione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

n) il riordino e la tenuta dell'Albo di cui all'articolo 5 della presente legge;

o) la riorganizzazione e la tenuta del catasto nazionale dei rifiuti, per la raccolta in un sistema unitario di tutti i dati, comunicati dalle province, relativi alla gestione dei rifiuti medesimi;

p) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti sul territorio nazionale;

q) la determinazione degli *standard* di bonifica dei siti contaminati;

r) la determinazione di criteri generali e delle misure appropriate per la realizzazione di una rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di smaltimento e l'integrazione di tale rete nella rete comunitaria di impianti di smaltimento dei rifiuti, in attuazione all'articolo 5 della direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991;

s) la redazione di comunicazioni e di periodiche relazioni sulla situazione della gestione dei rifiuti alla Commissione della Comunità europea, ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, e 16, paragrafo 1, della citata direttiva 91/156/CEE.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), lo Stato adotta il piano nazionale di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 11 ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera l) della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

3. La rete di impianti di smaltimento, di cui al comma 1, lettera r) articolata a livello provinciale e regionale, deve consentire di raggiungere l'obiettivo dell'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti, tenendo conto del contesto geografico nazionale, della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti e di sistemi interconnessi di autosmaltimento, operanti sul territorio nazionale.

ART. 8.

(Competenze delle regioni).

1. Sono di competenza delle regioni nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente:

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 12;

b) la regolamentazione della raccolta differenziata per la valorizzazione dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

c) l'individuazione dell'organo tecnico competente in ambito regionale ad effettuare, su richiesta della provincia competente, l'accertamento dell'idoneità tecnica dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 16;

d) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di bonifica di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ed al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1989;

e) le notifiche delle importazioni dei rifiuti nel proprio territorio;

f) l'emanazione di norme di attuazione ed integrative della presente legge per l'esercizio delle competenze di cui al presente articolo;

g) i provvedimenti, con ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal presidente della giunta regionale, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per fronteggiare eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente relative ai rifiuti. Di tali ordinanze deve essere data comunicazione, entro tre giorni, al Ministro dell'ambiente, che può disporre l'annullamento, da adottare con delibera del Consiglio dei ministri, ove non ricorrano i motivi eccezionali ed urgenti oppure il provvedimento non sia adeguato rispetto agli stessi.

2. Le regioni istituiscono osservatori sulla produzione, recupero e smaltimento dei rifiuti industriali. Gli osservatori regionali si avvalgono delle informazioni fornite dall'Albo nazionale e dal catasto dei rifiuti di cui agli articoli 5 e 6. Gli osservatori regionali assicurano la divulgazione dei dati sulla produzione, recupero e smaltimento dei rifiuti tramite idonei sistemi informativi, con pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi e relazioni.

ART. 9.

(Competenze delle province).

1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle province competono le seguenti funzioni relative alla programmazione, all'organizzazione ed al controllo della gestione dei rifiuti a livello provinciale, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente:

a) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'installazione ed alla gestione di nuovi impianti e per le modifiche di quelli esistenti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi;

b) il rilevamento dei dati inerenti la gestione dei rifiuti mediante la realizzazione del catasto nazionale dei rifiuti.

2. Le province sono responsabili del controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per tali fini si avvalgono delle strutture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

3. Per l'espletamento delle funzioni ad esse assegnate ai sensi della presente legge, le province possono, altresì, avvalersi di organismi pubblici tecnici, in relazione alle specifiche esperienze e competenze dei medesimi organi pubblici.

ART. 10.

(Competenze dei comuni).

1. Sono di competenza dei comuni la gestione dei rifiuti urbani nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e la determinazione delle tariffe, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e succes-

sive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con appositi regolamenti, che stabiliscono, in particolare nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente:

a) le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;

b) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

c) le modalità di raccolta differenziata per la valorizzazione dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

d) le norme atte a garantire, fin dal conferimento, una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;

e) l'assimilabilità ai rifiuti urbani di altre categorie di rifiuti, ai fini della raccolta e dello smaltimento.

3. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, i seguenti servizi pubblici integrativi di gestione dei rifiuti:

a) raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani ma non dichiarati tali dai regolamenti di cui al comma 2;

b) raccolta dei rifiuti provenienti da attività produttive e dei rifiuti ospedalieri non pericolosi;

c) raccolta differenziata di altri rifiuti, ivi compresi i rifiuti pericolosi, o di particolari categorie di rifiuti a favore di insediamenti agricoli, industriali, artigianali, commerciali, e sanitari.

4. I comuni possono istituire, nelle medesime forme di cui al comma 3, i servizi pubblici integrativi per la raccolta dei rifiuti inerti.

5. I comuni sono tenuti a fornire alle regioni ed alle province tutte le informazioni dalle stesse richieste sulla gestione dei rifiuti urbani nel proprio territorio.

6. Entro il 28 febbraio di ogni anno i comuni sono tenuti a comunicare alle regioni le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

a) la quantità di rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando per ciascuno le operazioni svolte, le tipologie e la quantità di rifiuti;

c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti ed il ricavato dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni.

ART. 11.

(Piano nazionale di gestione dei rifiuti).

1. Nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) e nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 38, comma 1, lettera l), della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è approvato, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un piano nazionale triennale di gestione dei rifiuti, di seguito denominato « piano nazionale ».

2. Il piano nazionale stabilisce, per ciascuna attività di gestione dei rifiuti, le linee-guida, gli obiettivi ed i tempi di conseguimento dei medesimi in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dall'Unione europea, con particolare riferimento all'articolo 7 della direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, ed all'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991. Il piano nazionale stabilisce altresì, nell'ambito del piano triennale da approvarsi con delibera del CIPE, la ripartizione tra i diversi soggetti pubblici, titolari di competenze relative alla gestione dei rifiuti, delle risorse statali disponibili e prevede forme di fi-

nanziamento di iniziative e programmi d'azione realizzati da soggetti privati o mediante forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati.

3. Il piano nazionale individua i criteri e i principi direttivi per conseguire l'auto-sufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti attraverso la creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto: del contesto geografico delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi; della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti e dell'obiettivo di permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi.

4. A seguito dell'adozione del piano nazionale, le regioni provvedono all'aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti di propria competenza.

ART. 12.

(Piani regionali di gestione dei rifiuti).

1. Le regioni predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti in conformità ai criteri stabiliti dal presente articolo.

2. Per le attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, i comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti operano in maniera congiunta con altri comuni, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in modo tale che le attività di smaltimento e recupero siano svolte unitariamente per bacini con popolazione non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve particolari ragioni di carattere logistico e organizzativo.

3. Le regioni accertano che le disposizioni del comma 1 siano rispettate, stabilendo e regolamentando, in caso contrario, forme di cooperazione obbligatoria ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Lo smaltimento dei rifiuti urbani deve avvenire in impianti di proprietà pubblica o privata, nel territorio della regione dove gli stessi sono prodotti. È vietata l'importazione od esportazione di rifiuti urbani ai fini dello smaltimento.

5. I gestori di discariche che ricevono rifiuti urbani sono tenuti a corrispondere un contributo per l'utilizzo di disponibilità non rinnovabili e la creazione di perpetue fonti potenziali di inquinamento, nella misura di lire 15 per ogni chilogrammo di rifiuti urbani conferiti in discarica.

6. Il contributo di cui al comma 5 è corrisposto alla regione secondo le modalità dalla stessa fissate. Tale contributo è destinato ad un fondo regionale, che deve essere utilizzato per le seguenti linee di impiego:

a) nella misura del 50 per cento per interventi di bonifica di smaltimenti non controllati di rifiuti;

b) nella misura del 50 per cento per azioni di cui all'articolo 1, comma 5.

7. Le disponibilità del fondo di cui al comma 6, relative a ciascuna delle due linee di impiego, non impegnate entro l'anno successivo a quello di conferimento al fondo, sono trasferite nei fondi relativi al piano triennale per l'ambiente e ripartite con delibera del CIPE, per le medesime finalità, alle regioni che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano impegnato le intere risorse del fondo per la linea di impiego oggetto della richiesta, mantenendo, se possibile, la medesima ripartizione tra le due linee di impiego.

8. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, prevede inoltre:

a) i tipi ed i quantitativi e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire in ambito regionale;

b) i requisiti tecnici generali;

c) la tipologia degli impianti di smaltimento da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare lo smaltimento dei rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione ed all'interno degli ambiti ottimali di cui alla lettera e;

d) tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

e) l'individuazione degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti, coincidenti con il territorio dei singoli comuni o con zone intercomunali ovvero con l'intero territorio provinciale;

f) l'obbligo di smaltimento dei rifiuti urbani entro i confini della provincia. Sono ammesse deroghe sulla base di accordi di programma tra province limitrofe;

g) le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti;

h) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;

i) il complesso delle attività e degli impianti necessari a garantire, in ciascuno degli ambiti territoriali ottimali individuati, la gestione dei rifiuti secondo criteri di efficienza, economicità ed autosufficienza ed in modo da assicurare lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi ed inerti in luoghi prossimi a quelli di produzione e, comunque, ove possibile, all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali individuati;

l) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sentiti i comuni e le province, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle esigenze di assicurare l'equilibrata distribuzione degli impianti sul territorio;

m) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il recupero dai medesimi di materiali ed energia;

n) le misure e le iniziative dirette a contribuire alla realizzazione della rete nazionale integrata di impianti di smaltimento prevista dall'articolo 11, comma 3;

o) le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti;

p) un apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio e dei beni durevoli.

9. Il piano regionale ha validità triennale e può essere aggiornato ogni anno. La regione ha l'obbligo di aggiornare il piano in seguito all'adozione del piano nazionale di cui all'articolo 11 e delle relative deliberazioni del CIPE di attuazione del piano medesimo.

ART. 13.

(Conferenza di servizi).

1. Per l'acquisizione di autorizzazioni, concessioni, pareri, concerti, intese, nulla osta, od assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, l'amministrazione procedente indice una conferenza di servizi.

2. La conferenza di cui al comma 1 del presente articolo è convocata ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e ne produce gli effetti ivi previsti.

3. Ai fini di cui al presente articolo si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione pubblica, la quale regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza di servizi di cui al comma 1 o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi di competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione medesima, salvo che essa non comunichi al presidente della conferenza di servizi il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate.

4. Le determinazioni stabilite dalla conferenza di servizi sostituiscono a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla-osta, le autorizzazioni agli assensi formulati dalle singole amministrazioni centrali e periferiche e comportano, ove occorra, la variazione anche integrativa degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti. Tali determinazioni comportano, altresì, le dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori.

CAPO III

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

ART. 14.

(Certificati di qualità).

1. I progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti e gli impianti medesimi sono sottoposti a certificazione di qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000 e certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000. Le certificazioni di qualità rilasciate ai sensi del presente articolo attestano altresì:

a) la conformità dei progetti degli impianti di gestione dei rifiuti alle norme ed alle prescrizioni tecniche in vigore con particolare riguardo alle caratteristiche tecnico-costruttive, ai requisiti di sicurezza ed ai dispositivi di protezione della popolazione e dell'ambiente;

b) la conformità degli impianti realizzati ai progetti ed alle condizioni e prescrizioni eventualmente previste;

c) il corretto funzionamento, in ogni fase del ciclo di vita dell'impianto delle varie parti e componenti dell'impianto medesimo nonché dei dispositivi di sicurezza e di protezione della popolazione e dell'ambiente.

ART. 15

(Autorizzazione allo smaltimento).

1. Le operazioni elencate nell'allegato II A della direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, con l'esclusione dell'autosmaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20, sono sottoposte ad autorizzazione della provincia competente per territorio. Nell'autorizzazione sono indicati:

a) i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da smaltire;

b) i requisiti tecnici;

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza;

d) il luogo di smaltimento;

e) il metodo di trattamento.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può contenere ulteriori condizioni ed obblighi.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque anni.

4. Per il rinnovo delle autorizzazioni di cui al comma 1, i titolari devono presentare, centottanta giorni prima della scadenza, una apposita domanda alla provincia, che decide entro la data di scadenza dell'autorizzazione originaria.

ART. 16.

(Approvazione del progetto e autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti di smaltimento).

1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti, anche pericolosi, devono presentare la domanda alla provincia competente per territorio, allegando il progetto esecutivo dell'impianto, corredato della documentazione tecnica richiesta dalla normativa vigente in materia urbanistica, di tutela ambientale e di igiene pubblica. Al progetto è, inoltre, allegata la pronuncia dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione di impatto ambientale, ove richiesta, ovvero, in mancanza di questa, la documentazione presentata per il suo ottenimento.

2. La provincia, accertata la conformità del progetto di cui al comma 1 alle indicazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti, trasmette il progetto, entro trenta giorni dal ricevimento, all'organo tecnico, individuato dalla regione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), competente in ambito regionale all'accertamento dell'idoneità tecnica degli impianti. L'organo tecnico si esprime entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della provincia.

3. Nei trenta giorni successivi alla pronuncia dell'organo tecnico di cui al comma 2, la provincia, ai fini dell'acquisizione degli atti di cui al comma 1 dell'articolo 13, convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano i rappresentanti della regione, degli enti locali e delle amministrazioni statali competenti al rilascio dei predetti atti, ivi compresa l'autorità competente alla pronuncia della valutazione di impatto ambientale. Alla conferenza è invitato, altresì, un rappresentante del richiedente l'autorizzazione, al fine di fornire informazioni o chiarimenti. La conferenza assume le sue determinazioni con le modalità e con gli effetti di cui al medesimo articolo 13.

4. Completata l'istruttoria, ai sensi del presente articolo, la provincia decide in merito al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto entro trenta giorni dalla deliberazione della conferenza di servizi.

ART. 17.

(Autorizzazione all'esercizio di impianti di smaltimento).

1. L'esercizio degli impianti di smaltimento, la cui costruzione è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 16, è autorizzato dalla provincia. Il titolare dell'impianto deve presentare la relativa domanda alla provincia almeno sessanta giorni prima dell'avviamento dell'impianto stesso allegando copia dell'autorizzazione alla costruzione unitamente alla certificazione di qualità di cui all'articolo 14, che attesti il corretto funzionamento dell'impianto e dei relativi dispositivi di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

2. La provincia accerta la rispondenza dell'impianto alle condizioni e prescrizioni eventualmente previste nell'autorizzazione alla costruzione dello stesso e rilascia l'autorizzazione all'esercizio entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda, fatta salva la facoltà della provincia di interrompere, per una sola volta, tali termini, nel caso di richiesta di informazioni suppletive.

3. Le varianti in corso di esercizio, che comportano modifiche per cui gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata, devono essere approvate preventivamente dalla provincia che può avvalersi dell'organo tecnico di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).

ART. 18.

(Bonifica dei siti inquinati).

1. Gli interventi di bonifica individuati nei piani regionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), della presente legge e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1989, devono essere realizzati dalle imprese che hanno causato la contaminazione e, qualora non individuabili, dai comuni nel cui territorio è ubicato il sito contaminato, previa approvazione del relativo progetto da parte della regione.

2. Per contribuire al finanziamento degli interventi, la regione istituisce un apposito capitolo nel proprio bilancio in cui sono iscritti gli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 6, lettera a).

3. La regione informa il Ministro dell'ambiente circa lo stato di attuazione dei piani di bonifica di cui al comma 1.

4. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione dei piani di bonifica di cui al comma 1.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati gli *standard* di bonifica, con particolare riguardo ai limiti di accettabilità degli inquinanti nei corpi idrici interessati e nel suolo, ed alle metodologie di intervento, con riferimento alle relative destinazioni d'uso.

6. I comuni ricorrono in giudizio, al fine di recuperare le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di bonifica di cui al presente articolo, contro chiunque possa aver concorso a causare un danno ambientale, ai sensi della normativa vigente in materia, ivi compresi il proprietario dell'area e chiunque ne abbia avuto la disponibilità all'epoca in cui è avvenuto l'inquinamento.

ART. 19.

(Autorizzazione per impianti mobili).

1. Gli impianti mobili sono autorizzati in via definitiva dalla regione ove è la sede legale, o, per i soggetti esteri, la rappresentanza, della società proprietaria.

2. Per ogni campagna di attività di impianti mobili, situati in qualsiasi luogo, deve essere data comunicazione alla regione competente per territorio almeno trenta giorni prima dell'installazione dell'impianto nel sito di attività, allegando l'autorizzazione e la documentazione di richiesta della stessa, nonché le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure, in casi eccezionali ove non diversamente possibile, vietare l'attività, qualora l'attività stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

3. Per l'avvio dell'esercizio dell'impianto, l'interessato deve disporre di una certificazione della conformità dell'impianto al progetto autorizzato, rilasciata da un soggetto iscritto all'Albo di cui all'articolo 7 del regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993.

ART. 20.

(Autosmaltimento dei rifiuti).

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità, stabilisce, con proprio decreto, le condizioni per l'esercizio delle attività non-

ché per la realizzazione e l'esercizio di impianti di autosmaltimento di rifiuti non qualificati come pericolosi, nei luoghi stessi di produzione per i quali non è richiesta l'autorizzazione di cui agli articoli 16 e 17, stabilendo a tal fine, per ciascun tipo di attività, i tipi e le quantità di rifiuti, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. Le disposizioni del presente comma non si applicano per le discariche.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Chiunque intenda effettuare sul territorio nazionale le attività di autosmaltimento di cui al comma 1, è tenuto a dare, in carta libera e senza alcun onere finanziario, comunicazione alla provincia territorialmente competente ed alla sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti territorialmente competenti, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, corredandola con una relazione dalla quale risulti il ciclo dal quale provengono i rifiuti, il tipo, la quantità, le caratteristiche dei rifiuti da autosmaltire, nonché le caratteristiche dell'impianto di smaltimento, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. La provincia può chiedere ulteriori dati e informazioni per assicurare il rispetto delle norme vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalla stessa richiesti, può vietare l'avvio o la prosecuzione delle attività e imporre la rimozione degli effetti già prodotti. Si applicano comunque le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali.

4. Gli impianti di cui al presente articolo non sono previsti nei piani regionali di gestione dei rifiuti.

ART. 21.

(Deposito temporaneo dei rifiuti).

1. Il deposito temporaneo dei rifiuti non è soggetto ad autorizzazione, ma alla sola

comunicazione alla provincia delle tipologie e delle quantità massime di rifiuti depositati. I rifiuti sono comunque rimossi almeno ogni sei mesi.

2. Il deposito temporaneo dei rifiuti è effettuato in conformità alle norme tecniche, di sicurezza ed igienico-sanitarie e con ogni cautela idonea ad evitare esalazioni moleste ovvero situazioni di pericolo e di danno per la salute pubblica e per l'ambiente. Sono inoltre osservate le prescrizioni generali o specifiche impartite dall'autorità sanitaria e dall'autorità preposta al controllo dei rifiuti.

3. Chiunque effettua il deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi o pericolosi nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi 1 e 2, è escluso dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti come previsto dall'articolo 5.

ART. 22.

(Stoccaggio dei rifiuti pericolosi).

1. Fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, non deve essere autorizzato ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) i rifiuti stoccati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;

b) il quantitativo dei rifiuti stoccati non deve superare mai 10 metri cubi;

c) i rifiuti stoccati devono essere asportati con cadenza almeno semestrale; la cadenza può essere almeno annuale solo se il quantitativo massimo è inferiore a 2 metri cubi;

d) deve essere data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti alla regione

almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio stesso;

e) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche previste dalla delibera del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984.

2. La comunicazione di cui alla lettera d) del comma 1, deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza dei requisiti previsti al comma 1, nonché il rispetto della normativa tecnica vigente di cui alla lettera e) del comma 2 e deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste; le aziende già in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute alla presentazione della suddetta dichiarazione alla scadenza dell'autorizzazione stessa.

CAPO IV

RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

ART. 23.

(Raccolta e trasporto).

1. Le imprese che provvedono alla raccolta od al trasporto di rifiuti, anche pericolosi, ad esclusione delle imprese che effettuano la raccolta od il trasporto dei rifiuti in conto proprio devono essere iscritte all'elenco « raccolta e trasporto » dell'Albo nazionale di cui all'articolo 5, con le modalità ivi indicate.

2. Le imprese di cui al comma 1, per ciascun trasporto effettuato, comunicano

preventivamente alle province di destinazione le quantità e la tipologia di rifiuti pericolosi trasportati.

3. Le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto in conto proprio dei rifiuti, anche pericolosi, da esse prodotti, non sono soggette all'iscrizione all'Albo nazionale di cui all'articolo 5. Tali imprese comunicano alla provincia in cui ha sede l'impresa, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, le tipologie dei rifiuti trasportati ed i mezzi utilizzati. Alla dichiarazione è allegata una relazione tecnica sui mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti. La provincia iscrive in un apposito elenco le imprese che effettuano nel proprio territorio la raccolta ed il trasporto dei rifiuti in conto proprio.

4. Durante il trasporto i rifiuti sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, nel quale devono essere indicati i seguenti dati:

- a) comune di provenienza;
- b) stabilimento di produzione;
- c) quantità e caratteristiche merceologiche;
- d) impianto di destinazione;
- e) trasportatore e data del trasporto.

5. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi sono imballati ed etichettati in conformità alle vigenti norme internazionali e comunitarie in materia di sostanze e preparati pericolosi e accompagnati da un formulario di identificazione, redatto in conformità al documento di accompagnamento previsto dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Unione europea, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio e dalla decisione n. 94/774/CE della Commissione, del 24 novembre 1994.

6. Il formulario di cui al comma 5 è redatto in tre esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

7. Il primo esemplare di cui al comma 6 deve rimanere presso il produttore o detentore; il secondo deve essere consegnato al destinatario; il terzo, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, deve rimanere al trasportatore.

8. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

ART. 24.

(Trasporto transfrontaliero).

1. L'importazione e l'esportazione dei rifiuti sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e delle finanze, con proprio decreto provvede ad adeguare la normativa nazionale per renderla conforme al citato regolamento (CEE) n. 259/93, con particolare riguardo ai criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le esportazioni dei rifiuti di cui all'articolo 27 del medesimo regolamento CEE.

2. Ai sensi e per gli effetti del citato regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, le autorità competenti di spedizione e di destinazione dei trasporti sono individuate nelle regioni o nelle province autonome in cui sono stoccati o dove sono diretti le sostanze o i materiali di cui agli allegati III e IV del regolamento medesimo e destinati allo smaltimento. L'autorità di transito è individuata nel Ministro dell'ambiente.

ART. 25.

(Trasporto ferroviario).

1. Ai fini del trasporto dei rifiuti pericolosi è data priorità al trasporto ferroviario.

2. Il trasporto ferroviario dei rifiuti è disciplinato con apposito regolamento, emanato, entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dei trasporti e della navigazione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 1991, n. 308.

ART. 26.

(Registri di carico e scarico).

1. Ogni stabilimento od impresa che produce rifiuti o svolge una o più attività di gestione dei rifiuti, deve annotare con cadenza almeno quindicinale, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri vidimati e numerati inizialmente dall'ufficio del registro, le seguenti informazioni:

a) la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità);

b) la qualità (principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di rifiuto pericoloso);

c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);

d) la frequenza della raccolta;

e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato, ovvero il numero di immatricolazione del bene mobile registrato;

f) le date di carico e scarico;

g) il modo di trattamento e di recupero.

2. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti purché vidimati inizialmente ed integrati con gli elementi in esso previsti, da:

a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

b) registri IVA di acquisto e vendita;

c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati inizialmente ed integrati ai sensi del comma 1.

3. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.

4. Sono esonerate dalla tenuta dei registri di cui al presente articolo le imprese che conferiscono i propri rifiuti al servizio pubblico.

5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

6. I piccoli produttori possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

CAPO V

RECUPERO DEI RIFIUTI

ART. 27.

(Raccolta e trasporto dei rifiuti destinati al recupero).

1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto di rifiuti destinati ad una delle operazioni di recupero di

cui all'allegato II B alla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, individuati ai sensi dell'articolo 29, deve, senza alcun onere finanziario, darne comunicazione al comitato nazionale dell'Albo nazionale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando la quantità, la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto. Il comitato redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi della presente legge.

2. Durante il trasporto i rifiuti di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato dai seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;

b) origine, composizione e quantità del rifiuto destinato al recupero;

c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è soggetto il rifiuto destinato al recupero;

d) data del trasporto;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

3. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

4. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto:

a) delle frazioni merceologiche dei rifiuti provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di

sede fissa di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985;

b) dei rifiuti inerti purché privi di amianto, destinati ad essere riutilizzati per ripristino ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali e per produzione di leganti e di materiale da costruzione in generale;

c) delle terre da coltivo risultanti da operazioni di pulizia dei prodotti vegetali eduli non rientranti nelle esclusioni di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge;

d) delle frazioni merceologiche non pericolose, derivanti da raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di gestione dei rifiuti;

e) degli scarti delle lavorazioni agro-meccaniche, compresi quelli del verde pubblico e privato.

ART. 28.

(Movimenti transfrontalieri).

1. L'importazione e l'esportazione dei rifiuti destinati al recupero sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993.

2. Ai fini dell'applicazione del citato regolamento (CEE) n. 259/93, i rifiuti recuperabili importati ai sensi del comma 1, in conformità a quanto presunto dal regolamento medesimo, devono essere destinati allo stoccaggio e trattamento anche se effettuati in conto terzi, e al riutilizzo unicamente in impianti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ovvero che abbiano esperito la procedura presentata al presente capo, con particolare riferimento agli adempimenti di cui all'articolo 29.

3. Ai sensi e per gli effetti del citato regolamento (CEE) n. 259/93, le autorità competenti di spedizione e di destinazione dei trasporti transfrontalieri sono individuate nelle regioni o province autonome in

cui sono stoccate o sono dirette le sostanze o i materiali di cui agli allegati II, III e IV al regolamento medesimo, destinati al recupero. L'autorità di transito è individuata nel Ministero dell'ambiente.

ART. 29.

(Attività di recupero sottoposte a comunicazione).

1. Chiunque intenda effettuare sul territorio nazionale una o più operazioni di cui all'allegato II B alla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, dei rifiuti di cui agli allegati 2 e 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994 e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1995, n. 24, ad eccezione delle categorie di cui ai punti 21 e 22 dell'allegato I al medesimo decreto, è tenuto, senza alcun onere finanziario, a dare alla sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ed alla provincia competente, una comunicazione corredata da una relazione nella quale sono indicati provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei rifiuti da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati nonché le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai predetti cicli di recupero. La provincia può chiedere ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, può vietare la prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti già prodotti.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sono stabilite le norme tecniche per la regolamentazione delle attività

finalizzate al recupero, ai fini della produzione di energia, dei residui bituminosi derivanti da processi di lavorazione del greggio (TAR) e dei residui allo stato solido derivanti dal processo di codificazione di frazioni pesanti petrolifere (Coke di petrolio).

3. Le sezioni regionali territorialmente competenti dell'Albo nazionale cui sono iscritte le imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuata la comunicazione ai sensi della presente legge.

4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute e dell'ambiente e della normativa comunitaria con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono apportate modifiche ed integrazioni agli allegati di cui al comma 1.

5. Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo alle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, con decreto del Ministro dell'ambiente, sono definite:

a) le norme generali che fissano, per ciascun tipo di attività, i tipi e le condizioni alle quali le attività sono sottoposte alla disciplina del presente articolo;

b) le prescrizioni necessarie, in relazione ai tipi o alle quantità di rifiuti ed ai metodi di trattamento o recupero, per assicurare che i rifiuti siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

6. Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo alle attività di recupero dei rifiuti pericolosi, con decreto del Ministro dell'ambiente, sono definite:

a) le norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti;

b) il valore limite, per ogni tipo di rifiuto, di sostanze pericolose contenute ed i valori limite di emissione;

c) i tipi di attività e le condizioni alle quali l'attività è sottoposta alla disciplina del presente articolo;

d) le prescrizioni necessarie, in relazione ai tipi e alle quantità di sostanze pericolose contenuti nei rifiuti ed ai metodi di recupero, per assicurare che i rifiuti stessi siano riutilizzati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

7. Il parametro delle quantità potrà essere individuato solo dopo l'approvazione dei piani nazionale e regionali di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge.

8. Le modifiche e integrazioni di cui al comma 4 diventano operative dalla data di entrata in vigore del decreto ivi previsto.

ART. 30.

(Misure di sicurezza e procedure amministrative).

1. Alle operazioni di cui all'allegato II B alla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, per i rifiuti di cui all'articolo 28, nonché ai mezzi, agli impianti e alle apparecchiature utilizzati per lo svolgimento di dette attività, si applicano, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e ai fattori di rischio che essi eventualmente presentano, le norme di sicurezza vigenti ed applicabili e le procedure di autorizzazione e di controllo ad altri fini previste dalla normativa vigente, con riferimento alle materia prime corrispondenti o a quelle presenti nel rifiuto, in particolare in materia di sicurezza dei trasporti, di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione degli incendi e di altri rischi connessi all'esercizio delle attività industriali, di emissioni in atmosfera e di scarichi idrici.

2. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui al comma 1 l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti da attività produttive, ovvero pericolosi, per le corrispondenti attività previste nella presente legge o in relazione alle caratteristiche del rifiuto.

3. Il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi destinati al recupero non può superare i centottanta giorni, salvo indicata proroga da parte della provincia competente e salve le prescrizioni tecniche imposte dalle province stesse per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.

ART. 31.

(Impianti per il recupero dei rifiuti).

1. La costruzione e l'esercizio degli impianti per il recupero dei rifiuti, individuati ai sensi dell'articolo 29, non sono sottoposti alle autorizzazioni di cui agli articoli 16 e 17 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. L'esercizio dei tali impianti è subordinato alla comunicazione alla provincia ai sensi del medesimo articolo 29, da effettuare almeno trenta giorni prima dell'avvio degli impianti medesimi.

2. La costruzione e l'esercizio degli impianti per il recupero di rifiuti non individuati ai sensi dell'articolo 29, sono sottoposti alle autorizzazioni di cui agli articoli 16 e 17.

ART. 32.

(Autorizzazioni).

1. I soggetti che effettuano le operazioni di raccolta, di trasporto e recupero per i rifiuti non individuati ai sensi dell'articolo 29 sono autorizzati ai sensi dell'articolo 15 della presente legge.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti all'Albo di cui all'articolo 5 nell'elenco « recupero ».

ART. 33.

(Registri di carico e scarico).

1. I soggetti che effettuano attività di recupero dei rifiuti e di produzione e trasporto dei rifiuti destinati al recupero, per ciascuna tipologia di rifiuti devono annotare con cadenza almeno quindicinale, secondo le rispettive operazioni effettuate, su

appositi registri numerati e vidimati inizialmente dall'ufficio del registro, le seguenti informazioni:

a) la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità);

b) la qualità (principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di rifiuto pericoloso);

c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);

d) la frequenza della raccolta;

e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato, ovvero il numero di immatricolazione del bene mobile registrato;

f) le date di carico e scarico;

g) il modo di trattamento e di riutilizzo.

2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico i produttori, i trasportatori e recuperatori dei rifiuti di cui all'articolo 27, comma 4.

3. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purché vidimati inizialmente ed integrati con gli elementi in esso previsti, da:

a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

b) registri IVA di acquisto e vendita;

c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati inizialmente ed integrati ai sensi del comma 1.

4. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.

5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

6. I piccoli imprenditori possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti destinati al recupero anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

7. Le norme del presente articolo si applicano anche ai rifiuti di cui al capo IV finalizzati al recupero.

ART. 34.

(Obbligo di informazione).

1. I soggetti che effettuano attività di recupero dei rifiuti e di produzione e trasporto dei rifiuti destinati al recupero sottoposti all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, o il loro legale rappresentante o delegato risultante da atto scritto, comunicano, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 1995 in attuazione dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trattati o utilizzati, con la precisazione se trattasi di rifiuti pericolosi desunti dai registri di carico e scarico.

2. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ed alle rispettive agenzie regionali per l'ambiente, ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati.

ART. 35.

(Controlli).

1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e salvo che la legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano non dispongano diversamente, i controlli sulle operazioni

di raccolta, di trasporto e recupero dei rifiuti di cui al presente capo sono esercitati dalle province, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici, dei competenti servizi tecnici.

2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche, prelievi di campioni all'interno dello stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le operazioni di cui al comma 1.

CAPO VI

RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI E DI PARTICOLARI CATEGORIE DI BENI DI CONSUMO

ART. 36.

(Definizioni e ambito di applicazione).

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

a) imballaggio: i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche gli articoli a perdere usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi;

b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un esemplare di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, presso il luogo d'acquisto, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) imballaggio per trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito per facilitare la movimentazione ed il trasporto di un numero di unità di vendita ovvero di qualsiasi imballaggio raggruppato volto ad impedire la movimentazione fisica o danni ai prodotti durante il trasporto. *L'imballaggio per il trasporto non comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;*

e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuti della direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, esclusi i residui della produzione;

f) prevenzione: riduzione della quantità e della nocività dei materiali componenti gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio in tutte le fasi del loro ciclo di vita (produzione, utilizzazione, consumo, gestione post-consumo);

g) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte le operazioni previste dall'allegato II B alla citata direttiva 91/156/CEE;

h) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti da imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini compreso il riciclaggio organico, escluso il recupero di energia;

i) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;

l) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione) ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate delle parti biodegradabili dei rifiuti da imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzati o di metano. L'interramento in discarica non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

m) accordo volontario: è un accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, che deve essere aperto a tutti gli interlocutori che desiderino attenersi alle condizioni previste dall'accordo al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

ART. 37.

(Criteri informativi del sistema nazionale di gestione dei rifiuti da imballaggio).

1. Il provvedimento di attuazione della Direttiva 94/62/CEE del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio, si conforma alle norme della presente legge ed il sistema nazionale di gestione dei rifiuti da imballaggio deve uniformarsi ai seguenti principi generali:

a) incentivazione anche mediante l'introduzione di strumenti finanziari, in conformità ai principi del diritto comunitario, di forme di prevenzione alla fonte della quantità e pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;

b) partecipazione alle operazioni di raccolta, recupero, e riciclaggio di tutti gli operatori coinvolti, i produttori della materia prima utilizzata dagli imballaggi, trasformatori di essa, importatori di imballaggi e delle materie prime necessarie per la loro fabbricazione, utilizzatori di imballaggi, distributori, aziende di raccolta e recupero pubbliche e private, consumatori, secondo il principio della « responsabilità condivisa »;

c) introduzione di strumenti economici, in assenza di misure a livello comunitario, al fine di disporre di fondi sufficienti al funzionamento dell'intero sistema;

d) introduzione di sistemi di incentivazione per lo sviluppo di attività di recupero e riciclaggio nonché per garantire sbocchi di mercato per i materiali riciclati;

e) promozione di forme di cooperazione volontaria tra i soggetti istituzionali ed economici;

f) condizioni paritarie per soggetti e materiali coinvolti al fine di non creare discriminazioni o distorsioni del mercato;

g) informazione degli utenti degli imballaggi, in particolare dei consumatori.

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 viene redatto un piano nazionale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dell'ANCI, che definisce anche le necessarie integrazioni con il piano di cui all'articolo 11 della presente legge.

3. I piani regionali di cui all'articolo 12 vengono integrati con un apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio in attuazione delle disposizioni del piano nazionale di cui al comma 2.

4. Restano impregiudicati i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute ed all'igiene dei prodotti imballati, nonché i vigenti requisiti in materia di trasporto e le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi.

ART. 38.

(Banca dati).

1. Ai fini del controllo dell'attuazione degli obiettivi della presente legge e dell'invio alla Commissione delle Comunità europee dei dati conformi all'allegato III alla direttiva 94/62/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1994, è costituita, presso l'ISTAT, una banca dati sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio. L'ISTAT con particolare riguardo alla raccolta dei dati, può avvalersi anche di istituti specializzati del settore.

ART. 39.

(Autorità per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'Autorità per gli imballaggi che opera presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. L'Autorità è un organo collegiale costituito da sette membri di cui:

a) il presidente che è il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato o un suo delegato permanente;

b) due esperti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Camera dei deputati e l'altro dal Presidente del Senato della Repubblica;

c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

d) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) due rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Alle sedute partecipa con funzione consultiva e senza diritto di voto un rappresentante dell'ISTAT.

3. L'Autorità svolge funzioni di vigilanza e di controllo della attuazione degli obiettivi previsti dalla presente legge e delle azioni, delle misure e di ogni altro adempimento stabiliti dagli accordi volontari per materiali, filiere e territorio.

4. I rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quelli della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono essere scelti tra persone dotate di riconosciuta professionalità e competenza nel settore degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio.

5. Le norme procedurali attinenti al funzionamento sono stabilite con apposito regolamento interno adottato dall'Autorità ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

6. I membri durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.

7. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono stabi-

liti i compensi ed i rimborsi spese per il presidente ed i membri dell'Autorità.

8. L'Autorità è tenuta annualmente ad inviare al Parlamento una completa relazione sull'attività svolta e le decisioni assunte o da assumere, al fine dell'esame da parte delle competenti Commissioni.

ART. 40.

(Obblighi di riciclaggio e recupero energetico).

1. Ai fini del recupero degli imballaggi sono stabiliti, in conformità della direttiva 94/62/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1994, i seguenti obiettivi da raggiungersi entro il 30 giugno 2001:

a) almeno il 55 per cento in peso dei rifiuti da imballaggio deve essere recuperato come materia o come fonte di energia;

b) almeno il 40 per cento in peso dei rifiuti da imballaggio deve essere riciclato;

c) almeno il 15 per cento in peso per ciascun materiale di imballaggio deve essere riciclato.

2. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati.

3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 si considerano globalmente tutti i sistemi di riutilizzo, recupero e riciclaggio, anche quelli effettuati senza preliminare separazione o raccolta differenziata.

4. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto a chiunque di immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi secondari, ad esclusione di quelli provenienti dalla vendita al dettaglio, o terziari, di qualsiasi natura.

5. Degli imballaggi di cui al comma 4 sono esclusivamente responsabili i produttori e i distributori che ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 possono stipulare appositi accordi di programma con le imprese esercenti i servizi pubblici di igiene urbana.

6. È vietato immettere sul mercato contenitori od imballaggi che non possano

essere correttamente smaltiti e per i quali non sussista la possibilità di recupero come materia o come fonte di energia nel rispetto dei criteri che sono fissati dall'Unione europea.

7. A partire dal 31 dicembre 1997 potranno essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli *standard* europei fissati dal Comitato europeo di normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 e dall'allegato II alla citata direttiva 94/62/CEE.

8. È vietato, altresì, immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio, e cromo esavalente superiore a:

a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998;

b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;

c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.

9. Al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi e a dare corretta informazione ai consumatori sulla loro destinazione finale, tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità ed i marchi fissati dalla Commissione della Comunità europea in attuazione dell'articolo 8 della citata direttiva 94/62/CEE. Fino alla definizione dei marchi europei si applica, agli imballaggi per liquidi, la normativa vigente in materia di etichettatura.

10. Le attività di raccolta degli imballaggi primari sono esercitate dai comuni con diritto di privativa.

11. Nel caso in cui il comune non avvii entro sei mesi la raccolta differenziata dei materiali, perde il diritto di privativa e deve corrispondere al soggetto che prende in carico la raccolta, l'equivalente del mancato costo di smaltimento.

12. In deroga alla privativa comunale, su richiesta dei soggetti produttori, alle attività di raccolta, recupero e riciclo degli imballaggi secondari e terziari, provvedono i medesimi soggetti.

ART. 41.

(Cauzione per beni durevoli).

1. Sono soggetti a cauzione obbligatoria, oltre ai prodotti indicati all'articolo 36, i seguenti:

- a) frigoriferi e freezer;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici;
- e) lavastoviglie;
- f) condizionatori d'aria.

2. Per i prodotti elencati al comma 1 l'ammontare della cauzione viene fissato con decreto dal Ministro dell'ambiente in misura non superiore a lire 200.000, ma, qualora inferiore a tale importo, almeno pari al 10 per cento del prezzo di vendita dei prodotti stessi.

3. Sono esenti dal pagamento della cauzione o di ulteriori cauzioni coloro che, all'atto dell'acquisto di uno dei prodotti indicati al comma 1, provvedano alla restituzione di analogo prodotto, a prescindere dal suo effettivo valore di mercato.

4. All'atto dell'acquisto di uno dei prodotti elencati di cui al comma 1, con esclusione dei prodotti di cui all'articolo 36, deve essere consegnato al consumatore un certificato da cui risultino l'ammontare della cauzione versata e la descrizione dell'oggetto acquistato.

5. Il venditore che provvede alla riscossione della cauzione è tenuto a versare entro una settimana l'ammontare della stessa presso un istituto di credito, individuato dal Ministro delle finanze, che ha l'obbligo di investire tali somme in titoli di Stato. All'atto del versamento, deve essere indicato il nominativo dell'acquirente e deve essere allegata una copia del certificato di cui al comma 4.

6. Coloro che provvedono alla restituzione di un prodotto soggetto a cauzione ai sensi del comma 1, con esclusione dei prodotti di cui all'articolo 36, senza acquistarne uno analogo nuovo, e che conte-

stualmente provvedano alla restituzione del certificato di cui al comma 4 hanno diritto al rimborso della cauzione.

7. Il rivenditore provvede, nel caso di cui al comma 6, ad apporre, sotto la sua responsabilità, una vidimazione dell'avvenuta consegna del prodotto.

8. L'acquirente può ottenere il rimborso della cauzione, comprensivo degli interessi maturati dai titoli in cui è stata investita, presso l'istituto di credito di cui al comma 5.

9. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, predispone le misure amministrative necessarie all'adempimento di quanto previsto dal presente articolo.

10. I rivenditori dei prodotti indicati al comma 1 devono accettare la restituzione di analoghi prodotti usati, anche se di marca diversa da quella del prodotto acquistato, purché li abbiano nel loro assortimento.

11. I produttori ed i distributori dei prodotti elencati al presente articolo hanno l'obbligo di conferire gli stessi, per la parte ad essi riconsegnata ai sensi della presente legge, ad un operatore autorizzato.

12. Le regioni provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a redigere l'elenco degli operatori di cui al comma 11, accertandone l'idoneità a svolgere le necessarie funzioni di messa in sicurezza dei prodotti ricevuti.

ART. 42.

(Consorzi volontari).

1. I soggetti interessati all'applicazione della presente legge e le loro associazioni di categoria possono costituire fra loro consorzi volontari finalizzati al perseguimento degli obiettivi della legge stessa relativamente alle seguenti filiere di materiali da imballaggio:

- a) vetro;
- b) plastica;
- c) carta;
- d) legno;

e) banda stagnata;

f) alluminio.

2. Per quanto concerne gli imballaggi prodotti con materiali compositi, questi entrano a far parte della filiera del materiale prevalente nella loro composizione.

3. Gli operatori economici stipulano accordi volontari per singoli materiali di imballaggio e per aree territoriali significative sulla base dei contenuti definiti dal piano nazionale di cui all'articolo 37 della presente legge.

4. I consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, previsti dall'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, cessano di funzionare entro sei mesi dalla data medesima.

5. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con apposito decreto alla destinazione degli eventuali patrimoni dei consorzi obbligatori.

6. Al fine del raggiungimento degli obiettivi complessivi di cui all'articolo 40 della presente legge, i consorzi possono prevedere:

a) la costituzione di un comitato nazionale volontario interfiliere (CONAVI) in cui le singole filiere o singoli soggetti interessati all'applicazione della presente legge operano indipendentemente per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 40;

b) l'applicazione di contributi obbligatori a carico dei consorziati differenziati a seconda della natura del materiale e del costo di recupero e riciclo;

c) l'abolizione dei sistemi cauzionali;

d) altro sistema ritenuto utile.

CAPO VII

TASSA PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

ART. 43.

(Istituzione della tassa).

1. Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani interni i comuni devono istituire una tassa annuale, disciplinata dai regolamenti di cui all'articolo 10, comma 2, da applicarsi in base a tariffa con riferimento cioè al servizio effettivamente reso dal punto di vista qualitativo e quantitativo, con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente capo.

ART. 44.

(Attivazione del servizio).

1. Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da emanare ai sensi dell'articolo 10, comma 2, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da gestire.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni, la tassa di cui all'articolo 42 è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita.

ART. 45.

(Gettito e costo del servizio).

1. Il gettito complessivo della tassa di cui al presente capo, deve coprire e non può eccedere il costo del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani interni. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.

2. Il costo di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e, comunque, gli oneri diretti ed indiretti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 46.

(Presupposto della tassa ed esclusioni).

1. La tassa di cui al presente capo è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non producono rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove per specifiche caratteristiche

strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti provenienti dalle attività produttive di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi, in base alle disposizioni vigenti.

4. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, il regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, può stabilire specifiche disposizioni.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani interni al comune per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

6. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i comuni devono istituire, con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. È considerato temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

ART. 47.

(Tariffe).

1. La tariffa relativa alla tassa di cui al presente capo è *pro capite* per i locali di civile abitazione ed è commisurata alla superficie delle aree in tutti gli altri casi.

2. Il regolamento comunale di cui all'articolo 10, comma 2, prevede una classificazione delle aree per categorie di destinazione d'uso ed una articolazione della tariffa in funzione della destinazione d'uso, tenendo conto delle produzioni di rifiuti urbani tipiche per ciascuna attività.

3. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma 4.

4. Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

5. La tariffa può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata dal proprietario indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato, salvo accertamento da parte del comune;

b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

c) agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

6. I comuni possono prevedere speciali agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni, per le fasce sociali più deboli o per particolari situazioni di carattere assolutamente eccezionale.

7. Il regolamento può prevedere riduzioni nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, assoggettabili alla tassa ai sensi della presente legge, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti.

8. Il contribuente è obbligato a denunciare, entro il 20 gennaio di ogni anno, il *venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta* di cui al comma 5; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

9. L'ammontare annuale delle tariffe è deliberato dai comuni entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo.

10. Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità od in ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 9.

ART. 48.

(Riscossione).

1. Il regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, prevede le modalità di accertamento e liquidazione della tassa di cui al presente capo.

2. Gli importi della tassa di cui al comma 1 sono riscossi, oltre che dall'amministrazione comunale, anche dai soggetti gestori del servizio pubblico, in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in una unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi pari a metà del tasso annuo ufficiale di sconto, calcolato come valore medio del semestre, per ogni semestre o frazione di semestre.

3. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma,

23, 24, escluso il secondo periodo del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

5. Si applica l'articolo 298 del testo unico per la finanza locale emanato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

CAPO VIII

SANZIONI

ART. 49.

(Abbandono di rifiuti).

1. A chiunque contravviene al divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'articolo 1, comma 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire un milione, se trattasi di rifiuti urbani non pericolosi, e da lire 100.000 a lire 10 milioni, se trattasi di rifiuti pericolosi.

ART. 50.

(Mancanza di autorizzazione e di iscrizione all'Albo nazionale).

1. I titolari delle imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti senza la prescritta autorizzazione e quelli che non ottemperano all'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale di cui all'articolo 5, sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire 20 milioni.

2. Qualora l'attività di gestione abbia ad oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e dell'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni.

ART. 51.

(Inosservanza di prescrizioni autorizzate).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, la provincia, ove rilevi l'inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni previste dalla presente legge, secondo la gravità delle infrazioni procede, con provvedimenti motivati:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

ART. 52.

(Omessa trasmissione di comunicazione ed omessa tenuta dei registri di carico e scarico).

1. Ai legali rappresentanti delle imprese, che omettano di effettuare le comunicazioni previste dalla presente legge nei termini prescritti, o che rendano comunicazioni infedeli dei dati richiesti, ovvero che non ottemperino agli obblighi relativi ai registri di carico e scarico, si applica l'ammenda fino a lire 5 milioni, se trattasi di rifiuti da attività produttive, l'ammenda fino a lire 20 milioni se trattasi di rifiuti pericolosi.

ART. 53.

(Disciplina delle sanzioni amministrative).

1. Alle attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 48 e seguenti della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 54.

(Norme transitorie).

1. Le norme tecniche generali emanate in applicazione delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme tecniche generali da adottarsi ai sensi della presente legge.

2. Le autorizzazioni ed i permessi concessi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla loro naturale scadenza e, fino all'emanazione dei provvedimenti o fino all'espletamento degli adempimenti sostitutivi previsti dalla presente legge, possono essere rinnovati alle medesime condizioni per un periodo massimo di tre anni.

3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute o dell'ambiente, il presidente della giunta regionale o il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il Ministro della sanità e il Ministro dell'ambiente.

4. Ove l'urgente necessità di cui al comma 3 abbia carattere interregionale provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità.

5. Restano salvi i poteri previsti dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della sicurezza pubblica.

ART. 55.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati l'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, relativamente alla definizione di smaltimento, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

CAPO X

DELEGA AL GOVERNO

ART. 56.

(Delega al Governo per l'emanazione del testo unico in materia di rifiuti).

1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, un decreto legislativo recante il testo unico in materia di rifiuti nel quale siano raccolte e coordinate, con le modifiche e le integrazioni a tal fine necessarie, e disposizioni legislative vigenti nel settore della disciplina dei rifiuti.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione allo Stato, secondo i principi della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle competenze normative e di coordinamento per l'attuazione dei regolamenti e delle direttive della Comunità europea;

b) riserva allo Stato dei poteri di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), della citata legge n. 400 del 1988;

c) attribuzione alle regioni di competenze non espressamente riservate allo Stato;

d) attribuzione alle province e ai comuni delle competenze stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e di quelle previste dalla presente legge;

e) adeguamento della disciplina in materia di autorizzazioni e controllo della gestione dei rifiuti:

1) mantenendo o introducendo procedimenti di autorizzazione nei casi nei quali il regime di autorizzazione sia previsto come obbligatorio da regolamenti o direttive della Comunità economica europea;

2) sottoponendo gli altri casi ad obbligo di comunicazione o certificazione, come definita dalla presente legge, affidata a soggetti competenti al rilascio delle certificazioni relative alle attività di gestione dei rifiuti, i cui requisiti ed il cui elenco sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e della sanità, entro la stessa data di pubblicazione del decreto legislativo di cui al comma 1 ed ai sensi della normativa vigente;

f) semplificazione, anche innovando quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto le attività di gestione dei rifiuti, come definita dalla presente legge, prevedendo:

1) il ricorso, nei casi in cui le competenze siano ripartite fra amministrazioni centrali, regioni o province autonome, province e comuni, a termini entro i quali emanare gli atti ed a conferenze di servizi, con la facoltà di prevedere la prosecuzione del procedimento amministrativo qualora la conferenza di servizi, per un qualsiasi motivo, non deliberi entro il termine stabilito.

2) l'introduzione per specifici casi dell'autocertificazione da parte del responsabile tecnico o del titolare dell'azienda, e di ipotesi di silenzio-assenso ai fini del rilascio delle autorizzazioni, licenze, visti o concessioni qualora sia decorso il termine

senza che sia stato comunicato il parere motivato di diniego o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie con la richiesta di ulteriori informazioni da presentare una sola volta entro un termine prestabilito;

3) la semplificazione delle richieste di elementi tecnici da parte della pubblica amministrazione per le piccole aziende operanti soprattutto nei settori dell'artigianato, dei servizi e del commercio;

4) l'adozione di sanzioni amministrative per le inadempienze connesse alla mancata presentazione di domande di autorizzazione entro i termini perentori previsti dalla legislazione sui rifiuti.

ALLEGATO I.

(v. articolo 2, comma 1, lett. a).

Elenco dei rifiuti conformemente all'articolo 1 a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti

(CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI)

Nota introduttiva

1. L'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE definisce il termine « rifiuti » nel modo seguente: « qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi ».

2. Il secondo capoverso dell'articolo 1 lettera a) stabilisce che la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Tale elenco è noto più comunemente come Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero.

3. Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di periodica revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del comitato. Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto.

4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva a meno che si applichi ad essi l'articolo 2, paragrafo 1 lettera b), di detta direttiva.

5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il Catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica relativa alla gestione dei rifiuti (1).

6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici e tecnici, in conformità della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva.

7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre essere inserito nel contesto a cui si riferisce.

8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di « rifiuti pericolosi » disposto dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi (2).

(1) GU n. C 122 del 18 maggio 1990, pag. 2.

(2) GU n. L 377 del 31 dicembre 1991, pag. 20.

- 01 00 00 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava
- 02 00 00 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura
- 03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili
- 04 00 00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile
- 05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
- 06 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici
- 07 00 00 Rifiuti da processi chimici organici
- 08 00 00 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetriati), sigillanti, e inchiostri per stampa
- 09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica
- 10 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici
- 11 00 00 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa
- 12 00 00 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli, e plastica
- 13 00 00 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)
- 14 00 00 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00)
- 15 00 00 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
- 16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo
- 17 00 00 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)
- 18 00 00 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura)
- 19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua
- 20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 01 00 00 **RIFIUTI DERIVANTI DALLA PROSPEZIONE, L'ESTRAZIONE, IL TRATTAMENTO E L'ULTERIORE LAVORAZIONE DI MINERALI E MATERIALI DI CAVA**
- 01 01 00 rifiuti di estrazione di minerali
- 01 01 01 rifiuti di estrazione di minerali metalliferi
- 01 01 02 rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi
- 01 02 00 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali
- 01 02 01 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi
- 01 02 02 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi
- 01 03 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
- 01 03 01 colle
- 01 03 02 polveri e rifiuti polverosi
- 01 03 03 funghi rossi dalla produzione di allumina
- 01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 01 04 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
- 01 04 01 ghiaia e rocce triturate di scarto
- 01 04 02 sabbia e argilla di scarto
- 01 04 03 polveri e rifiuti polverosi
- 01 04 04 rifiuti della produzione di potassa e salgemma
- 01 04 05 rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali
- 01 04 06 rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
- 01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 01 05 00 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
- 01 05 01 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
- 01 05 02 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite
- 01 05 03 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri
- 01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
- 01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 00 00 **RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA**
- 02 01 00 rifiuti delle produzioni primarie
- 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 02 01 02 scarti animali
- 02 01 03 scarti vegetali
- 02 01 04 rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)
- 02 01 05 rifiuti agrochimici
- 02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
- 02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvilcoltura
- 02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 02 02 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
- 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02 02 02 scarti animali
- 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 02 04 fanghi dal trattamento sul posto di effluenti
- 02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 02 03 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tabacco; della produzione di conserve alimentari; della lavorazione del tabacco
- 02 03 01 fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
- 02 03 02 rifiuti dall'impiego di conservanti
- 02 03 03 rifiuti da separazione con solventi
- 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 03 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
- 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 02 04 00 rifiuti della raffinazione dello zucchero
- 02 04 01 terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbaietole
- 02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
- 02 04 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
- 02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 02 05 00 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
- 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 05 02 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
- 02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 02 06 00 rifiuti della pasta e della panificazione
- 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 06 02 rifiuti dall'impiego di conservanti
- 02 06 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
- 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 02 07 00 rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
- 02 07 01 rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 02 07 02 rifiuti della distillazione di bevande alcoliche
 - 02 07 03 rifiuti da trattamenti chimici
 - 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
 - 02 07 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
 - 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
-
- 03 00 00 **RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI**
- 03 01 00 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
 - 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
 - 03 01 02 segatura
 - 03 01 03 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato
 - 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 03 02 00 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
 - 03 02 01 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
 - 03 02 02 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
 - 03 02 03 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici
 - 03 02 04 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
- 03 03 00 rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone
 - 03 03 01 corteccia
 - 03 03 02 fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione)
 - 03 03 03 fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro
 - 03 03 04 fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca
 - 03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
 - 03 03 06 fibra e fanghi di carta
 - 03 03 07 scarti del riciclaggio della carta e del cartone
 - 03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
-
- 04 00 00 **RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE**
- 04 01 00 rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle
 - 04 01 01 carniccio e frammenti di calce
 - 04 01 02 rifiuti di calcinazione
 - 04 01 03 bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
 - 04 01 04 liquido di concia contenente cromo

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
- 04 01 06 fanghi contenenti cromo
- 04 01 07 fanghi non contenenti cromo
- 04 01 08 cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo
- 04 01 09 cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura
- 04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 04 02 00 *rifiuti dell'industria tessile*
- 04 02 01 rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale
- 04 02 02 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale
- 04 02 03 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche
- 04 02 04 rifiuti da fibre tessili miste prima della filatura e della tessitura
- 04 02 05 rifiuti da fibre lavorate principalmente di origine vegetale
- 04 02 06 rifiuti da fibre lavorate principalmente di origine animale
- 04 02 07 rifiuti da fibre lavorate principalmente artificiali o sintetiche
- 04 02 08 rifiuti da fibre tessili lavorate miste
- 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastometri, plastometri)
- 04 02 10 *materiale organico proveniente da prodotti naturali (es.: grasso, cera)*
- 04 02 11 rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
- 04 02 12 *rifiuti non contenenti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura*
- 04 02 13 tinture e pigmenti
- 04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 05 00 00 **RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE**

- 05 01 00 residui oleosi e rifiuti solidi
- 05 01 01 fanghi da trattamento sul poso degli effluenti
- 05 01 02 fanghi da processi di dissalazione
- 05 01 03 morchie e fondi di serbatoi
- 05 01 04 fanghi acidi da processi di alchilazione
- 05 01 05 perdite di olio,
- 05 01 06 fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione
- 05 01 07 catrami acidi
- 05 01 08 altri catrami
- 05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 05 02 00 residui non oleosi e rifiuti solidi
- 05 02 01 fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie
- 05 02 02 rifiuti da torri di raffreddamento
- 05 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 05 03 00 catalizzatori esauriti
- 05 03 01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
- 05 03 02 altri catalizzatori esauriti

- 05 04 00 filtri di argilla esauriti
- 05 04 01 filtri di argilla esauriti

- 05 05 00 rifiuti dei processi di desolforazione del petrolio
- 05 05 01 rifiuti contenenti zolfo
- 05 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 05 06 00 rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone
- 05 06 01 catrami acidi
- 05 06 02 asfalto
- 05 06 03 altri catrami
- 05 06 04 rifiuti da torri di raffreddamento
- 05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 05 07 00 rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale
- 05 07 01 fanghi contenenti mercurio
- 05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
- 05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 05 08 00 rifiuti della rigenerazione dell'olio
- 05 08 01 filtri di argilla esauriti
- 05 08 02 catrami acidi
- 05 08 03 altri catrami
- 05 08 04 rifiuti liquidi acquosi della rigenerazione dell'olio
- 05 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 06 00 00 **RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI**

- 06 01 00 soluzioni acide di scarto
- 06 01 01 acido solforoso e solforico
- 06 01 02 acido cloridrico
- 06 01 03 acido fluoridrico
- 06 01 04 acido fosforoso e fosforico
- 06 01 05 acido nitroso e nitrico
- 06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 06 02 00 soluzioni alcaline
- 06 02 01 idrossido di calcio
- 06 02 02 soda (idrossido di sodio)
- 06 02 03 ammoniaca
- 06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

06 03 00	sali e loro soluzioni
06 03 01	carbonati (tranne 02 04 02 e 19 10 03)
06 03 02	soluzioni saline contenenti solfati, solfiti e solfuri
06 03 03	sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri
06 03 04	soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri ed altri alogenuri
06 03 05	sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenati
06 03 06	soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati
06 03 07	fosfati e sali solidi collegati
06 03 08	soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati
06 03 09	sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli)
06 03 10	sali solidi contenenti ammonio
06 03 11	sali e soluzioni contenenti cianuri
06 03 12	sali e soluzioni contenenti composti organici
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 04 00	rifiuti contenenti metalli
06 04 01	ossidi metallici
06 04 02	sali metallici (tranne 06 03 00)
06 04 03	rifiuti contenenti arsenico
06 04 04	rifiuti contenenti mercurio
06 04 05	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 05 00	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
06 05 01	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
06 06 00	rifiuti da processi chimici dello zolfo (produzione e trasformazione) e da processi di desolforazione
06 06 01	rifiuti contenenti zolfo
06 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 07 00	rifiuti da processi chimici degli alogeni
06 07 01	rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
06 07 02	carbone attivo dalla produzione di cloro
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 08 00	rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio
06 08 01	rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio
06 09 00	rifiuti da processi chimici del fosforo
06 09 01	fosfogesso
06 09 02	scorie contenenti fosforo
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 10 00	rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti
06 10 01	rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 06 11 00 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
- 06 11 01 gesso dalla produzione di biossido di titanio
- 06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 06 12 00 rifiuti da produzione, uso e rigenerazione di catalizzatori
- 06 12 01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
- 06 12 02 altri catalizzatori esauriti

- 06 13 00 rifiuti da altri processi chimici inorganici
- 06 13 01 pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
- 06 13 02 carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
- 06 13 03 nerofumo di gas
- 06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 07 00 00 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI

- 07 01 00 rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PF-FU) di prodotti chimici organici di base
- 07 01 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 01 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 07 01 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 01 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 01 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
- 07 01 06 altri catalizzatori esauriti
- 07 01 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 07 01 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 07 01 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 07 01 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 07 02 00 rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
- 07 02 01 soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 02 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 07 02 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 02 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 02 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
- 07 02 06 altri catalizzatori esauriti
- 07 02 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 07 02 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 07 02 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 07 02 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 07 03 00 rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11 00)
- 07 03 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 03 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
- 07 03 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 03 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 03 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
- 07 03 06 altri catalizzatori esauriti
- 07 03 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 07 03 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 07 03 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 07 03 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 04 00 rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)
- 07 04 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 04 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
- 07 04 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 04 04 altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 04 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
- 07 04 06 altri catalizzatori esauriti
- 07 04 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 07 04 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 07 04 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 07 04 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 05 00 rifiuti da PFFU di prodotti farmaceutici
- 07 05 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 05 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
- 07 05 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 05 04 altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 05 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
- 07 05 06 altri catalizzatori esauriti
- 07 05 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 07 05 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 07 05 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 07 05 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 06 00 rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
- 07 06 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 07 06 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 06 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 06 06 altri catalizzatori esauriti
07 06 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 06 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 06 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 06 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 07 00 rifiuti da PFFU di prodotti dalla chimica fine e prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 07 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 07 06 altri catalizzatori esauriti
07 07 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 07 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 07 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 07 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 00 00 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
- 08 01 00 rifiuti da PFFU di pitture e vernici
08 01 01 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati
08 01 02 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati
08 01 03 pitture e vernici di scarto a base acquosa
08 01 04 pitture in polvere
08 01 05 pitture e vernici indurite
08 01 06 fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati
08 01 07 fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati
08 01 08 fanghi di pitture o vernici a base acquosa

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 08 01 09 rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 08 01 05 e 08 01 06)
- 08 01 10 sospensioni acquose contenenti pitture o vernici
- 08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 02 00 rifiuti da PFFU di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
- 08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
- 08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
- 08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
- 08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 03 00 rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa
- 08 03 01 inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
- 08 03 02 inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
- 08 03 03 inchiostri di scarto a base acquosa
- 08 03 04 inchiostro essiccato
- 08 03 05 fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
- 08 03 06 fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati
- 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 08 soluzioni acquose contenenti inchiostro
- 08 03 09 toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)
- 08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 04 00 rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)
- 08 04 01 adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
- 08 04 02 adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
- 08 04 03 adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa
- 08 04 04 adesivi e sigillanti induriti
- 08 04 05 fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati
- 08 04 06 fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati
- 08 04 07 fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa
- 08 04 08 soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti
- 08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 09 00 00 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
- 09 01 00 rifiuti dell'industria fotografica
- 09 01 01 soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
- 09 01 02 soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
- 09 01 03 soluzioni di sviluppo a base solvente
- 09 01 04 soluzioni di fissaggio
- 09 01 05 soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
- 09 01 06 rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici
- 09 01 07 carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 09 01 08 carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 09 macchine fotografiche usa e getta con batterie
- 09 01 10 macchine fotografiche usa e getta senza batterie
- 09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 10 00 00 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

- 10 01 00 rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19 00 00)
- 10 01 01 ceneri pesanti
- 10 01 02 ceneri leggere
- 10 01 03 ceneri leggere e torba
- 10 01 04 ceneri leggere di olio
- 10 01 05 rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi
- 10 01 06 altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
- 10 01 07 fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi
- 10 01 08 altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
- 10 01 09 acido solforico
- 10 01 10 catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione
- 10 01 11 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia
- 10 01 12 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
- 10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 10 02 00 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
- 10 02 01 rifiuti della trasformazione delle scorie
- 10 02 02 scorie non trasformate
- 10 02 03 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
- 10 02 04 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
- 10 02 05 altri fanghi
- 10 02 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
- 10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 10 03 00 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
- 10 03 01 catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi
- 10 03 02 frammenti di anodi
- 10 03 03 scorie
- 10 03 04 scorie bianche e incrostazioni di prima fusione
- 10 03 05 polvere di alluminia
- 10 03 06 soole di carbone usate e materiali incombustibili dall'elettrolisi
- 10 03 07 rivestimenti di carbone usati
- 10 03 08 scorie saline di seconda fusione
- 10 03 09 scorie nere di seconda fusione
- 10 03 10 rifiuti dal trattamento di scorie saline
- 10 03 11 polveri di gas effluenti da camino

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 10 03 12 altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione)
10 03 13 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 03 14 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 04 00 rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 04 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 04 03 arsenato di calcio
10 04 04 polveri di gas effluenti da camino
10 04 05 altre polveri e particolato
10 04 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 04 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 04 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 05 00 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 05 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 05 03 polveri dai gas effluenti da camino
10 05 04 altre polveri e particolato
10 05 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 05 06 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 05 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 06 00 rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01 scorie (prima e seconda fusione)
10 06 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 06 03 polveri dei gas effluenti da camino
10 06 04 altre polveri e particolato
10 06 05 rifiuti della raffinazione elettrolitica
10 06 06 rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
10 06 07 rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi
10 06 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 07 00 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10 07 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 07 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 07 03 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 07 04 altre polveri e particolato
10 07 05 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 07 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 08 00 rifiuti di altri processi metallurgici non ferrosi
10 08 01 scorie (prima e seconda fusione)
10 08 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 08 03 polveri dai gas effluenti dai camini

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 10 08 04 altre polveri e particolato
- 10 08 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
- 10 08 06 fanghi derivanti dal trattamento fumi
- 10 08 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
- 10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 10 09 00 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
- 10 09 01 forme di scarso contenenti leganti organici inutilizzate
- 10 09 02 forme contenenti leganti inutilizzate
- 10 09 03 scorie di fusione
- 10 09 04 polveri di fornace
- 10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 10 10 00 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
- 10 10 01 forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
- 10 10 02 forme contenenti leganti organici utilizzate
- 10 10 03 scorie di fusione
- 10 10 04 polveri di fornace
- 10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 10 11 00 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
- 10 11 01 miscela di preparazione scartata prima del processo di vetro
- 10 11 02 vetro di scarto
- 10 11 03 materiali di scarto a base di vetro
- 10 11 04 polveri dai gas effluenti da camino
- 10 11 05 altre polveri e particolato
- 10 11 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
- 10 11 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
- 10 11 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
- 10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 10 12 00 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
- 10 12 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico
- 10 12 02 polveri dai gas effluenti da camino
- 10 12 03 altre polveri e particolato
- 10 12 04 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
- 10 12 05 fanghi derivanti dal trattamento fumi
- 10 12 06 stampi inutilizzabili
- 10 12 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
- 10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 10 13 00 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi materiali
- 10 13 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico
- 10 13 02 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento
- 10 13 03 rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 10 13 04 rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare
- 10 13 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
- 10 13 06 altre polveri e particolato
- 10 13 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
- 10 13 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
- 10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 11 00 00 **RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA**

- 11 01 00 rifiuti liquidi e fanghi del trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decappaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con alcali)
- 11 01 01 soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
- 11 01 02 soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
- 11 01 03 rifiuti contenenti cromo da non cianuri
- 11 01 04 rifiuti non contenenti cromo e cianuri
- 11 01 05 soluzioni acide di decappaggio
- 11 01 06 acidi non specificati altrimenti
- 11 01 07 alcali non specificati altrimenti
- 11 01 08 fanghi di fosfatazione

- 11 02 00 rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi
- 11 02 01 rifiuti da processi idrometallurgici del rame
- 11 02 02 rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
- 11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
- 11 02 04 fanghi non specificati altrimenti

- 11 03 00 rifiuti e fanghi da processi di tempra
- 11 03 01 rifiuti contenenti cianuri
- 11 03 02 altri rifiuti

- 11 04 00 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti
- 11 04 01 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti

- 12 00 00 **RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**

- 12 01 00 rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione, taglio, troncatura e limatura)
- 12 01 01 limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 12 01 02 altre particelle di metalli ferrosi
- 12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
- 12 01 04 altre particelle di metalli non ferrosi
- 12 01 05 particelle di plastica
- 12 01 06 oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
- 12 01 07 oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
- 12 01 08 emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
- 12 01 09 emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
- 12 01 10 oli sintetici per macchinari
- 12 01 11 fanghi di lavorazione
- 12 01 12 grassi e cere esauriti
- 12 01 13 rifiuti di saldatura
- 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 12 02 00 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbatura, frantumazione, rettificazione, lappatura, lucidatura)
- 12 02 01 polvere per sabbatura esausta
- 12 02 02 fanghi da rettifica, affilatura e lappatura
- 12 02 03 fanghi di lucidatura
- 12 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 13 00 00 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00)

- 13 01 00 oli esauriti da circuiti idraulici e freni
- 13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT
- 13 01 02 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati
- 13 01 03 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati
- 13 01 04 emulsioni contenenti composti organici clorurati
- 13 01 05 emulsioni non contenenti composti organici clorurati
- 13 01 06 oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale
- 13 01 07 altri oli per circuiti idraulici
- 13 01 08 oli per freni

- 13 02 00 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi
- 13 02 01 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati
- 13 02 02 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
- 13 02 03 altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi

- 13 03 00 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi
- 13 03 01 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT
- 13 03 02 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 13 03 03 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati
- 13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica
- 13 03 05 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale

- 13 04 00 oli di cala
- 13 04 01 oli di cala da navigazione interna
- 13 04 02 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
- 13 04 03 oli di cala da altre navigazioni

- 13 05 00 prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 01 solidi di separazione olio/acqua
- 13 05 02 fanghi di separazione olio/acqua
- 13 05 03 fanghi da collettori
- 13 05 04 fanghi o emulsioni da dissalatori
- 13 05 05 altre emulsioni

- 13 06 00 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
- 13 06 01 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti

- 14 00 00 RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 07 00 00 E 08 00 00)

- 14 01 00 rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura
- 14 01 01 clorofluorocarburi (CFC)
- 14 01 02 altri solventi alogenati e miscele solventi
- 14 01 03 altri solventi e miscele solventi
- 14 01 04 miscele acquose contenenti solventi alogenati
- 14 01 05 miscele acquose non contenenti solventi alogenati
- 14 01 06 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 14 01 07 fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati

- 14 02 00 rifiuti dalla pulizia di tessuti
- 14 02 01 solventi alogenati e miscele di solventi
- 14 02 02 miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati
- 14 02 03 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 14 02 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi

- 14 03 00 rifiuti dell'industria elettronica
- 14 03 01 clorofluorocarburi (CFC)
- 14 03 02 altri solventi alogenati
- 14 03 03 solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati
- 14 03 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 14 03 05 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi

- 14 04 00 rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol
- 14 04 01 clorofluorocarburi (CFC)

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 14 04 02 altri solventi alogenati e miscele di solventi
- 14 04 03 altri solventi o miscele di solventi
- 14 04 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 14 04 05 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi

- 14 05 00 rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi di distillazione)
- 14 05 01 clorofluorocarburi (CFC)
- 14 05 02 altri solventi alogenati e miscele di solventi
- 14 05 03 altri solventi e miscele di solventi
- 14 05 04 fanghi contenenti solventi alogenati
- 14 05 05 fanghi contenenti altri solventi

- 15 00 00 **IMBALLAGGI, ASSORBENTI; STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**

- 15 01 00 imballaggi
- 15 01 01 carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi in metallo
- 15 01 05 imballaggi compositi
- 15 01 06 imballaggi in più materiali

- 15 02 00 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
- 15 02 01 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi

- 16 00 00 **RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO**

- 16 01 00 veicoli fuoristrada
- 16 01 01 catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli
- 16 01 02 altri catalizzatori sostituiti in veicoli
- 16 01 03 pneumatici usati
- 16 01 04 veicoli inutilizzabili
- 16 01 05 parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli
- 16 01 99 veicoli non specificati altrimenti

- 16 02 00 apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso
- 16 02 01 trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
- 16 02 02 altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati)
- 16 02 03 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
- 16 02 04 apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre
- 16 02 05 altre apparecchiature fuori uso
- 16 02 06 rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
- 16 02 07 rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica
- 16 02 08 rifiuti della demolizione dei veicoli

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 16 03 00 prodotti fuori specifica
- 16 03 01 prodotti fuori specifica inorganici
- 16 03 02 prodotti fuori specifica organici

- 16 04 00 rifiuti esplosivi di scarto
- 16 04 01 munizioni di scarto
- 16 04 02 fuochi artificiali di scarto
- 16 04 03 altri rifiuti esplosivi di scarto

- 16 05 00 gas e sostanze chimiche in contenitori
- 16 05 01 gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali (compresi gli halon)
- 16 05 02 altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, esempio sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti
- 16 05 03 altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, esempio sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti

- 16 06 00 batterie ed accumulatori
- 16 06 01 accumulatori al piombo
- 16 06 02 accumulatori al nichel-cadmio
- 16 06 03 pile a secco al mercurio
- 16 06 04 pile alcaline
- 16 06 05 altre pile ed accumulatori
- 16 06 06 elettrolisi da pile e accumulatori

- 16 07 00 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00)
- 16 07 01 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
- 16 07 02 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
- 16 07 03 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli

- 16 07 04 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici
- 16 07 05 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
- 16 07 06 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli
- 16 07 07 rifiuti solidi della pulizia di stive di navi
- 16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 17 00 00 RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)

- 17 01 00 cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso
- 17 01 01 cemento
- 17 01 02 mattoni

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 17 01 03 mattonelle e ceramica
- 17 01 04 materiali da costruzione a base di gesso
- 17 01 05 materiali da costruzione a base di amianto

- 17 02 00 legno, vetro e plastica
- 17 02 01 legno
- 17 02 02 vetro
- 17 02 03 plastica

- 17 03 00 asfalto, catrame e prodotti catramosi
- 17 03 01 asfalto contenente catrame
- 17 03 02 asfalto (non contenente catrame)
- 17 03 03 catrame e prodotti catramosi

- 17 04 00 metalli (incluse le loro leghe)
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti
- 17 04 08 cavi

- 17 05 00 terra e materiali di dragaggio
- 17 05 01 terra e rocce
- 17 05 02 terra di dragaggio

- 17 06 00 materiale isolante
- 17 06 01 materiale isolante contenente amianto
- 17 06 02 altri materiali isolanti

- 17 07 00 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
- 17 07 01 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni

- 18 00 00 RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA
(TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE
CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI
CURA)

- 18 01 00 rifiuti di maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie
negli uomini
- 18 01 01 oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
- 18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma
e le sostanze per la conservazione del sangue
- 18 01 03 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede pre-
cauzioni particolari in funzione della prevenzione di infe-
zioni

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 18 01 04 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (esempio abbigliamento, contenitori ed indumenti monouso)
- 18 01 05 sostanze chimiche e medicinali di scarto
- 18 02 00 rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
- 18 02 01 oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
- 18 02 02 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
- 18 02 03 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
- 18 02 04 sostanze chimiche di scarto
- 19 00 00 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA
- 19 01 00 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilabili da commercio, industrie ed istituzioni
- 19 01 01 ceneri pesanti e scorie
- 19 01 02 materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti
- 19 01 03 ceneri leggere
- 19 01 04 polveri di caldaia
- 19 01 05 residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi
- 19 01 06 acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue
- 19 01 07 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
- 19 01 08 rifiuti di pirolisi
- 19 01 09 catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli Nox
- 19 01 10 carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
- 19 01 99 rifiuti non specifici altrimenti
- 19 02 00 rifiuti da trattamenti chimico/fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
- 19 02 01 fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli
- 19 02 02 miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale
- 19 03 00 rifiuti stabilizzati/solidificati
- 19 03 01 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici
- 19 03 02 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici
- 19 03 03 rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 19 04 00 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
- 19 04 01 rifiuti vetrificati
- 19 04 02 ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
- 19 04 03 fase solida non verificata
- 19 04 04 rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati

- 19 05 00 rifiuti del trattamento aerobico di rifiuti solidi
- 19 05 01 frazione non composta di rifiuti urbani e simili
- 19 05 02 frazione non composta di rifiuti animali e vegetali
- 19 05 03 composti fuori specifica
- 19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 19 06 00 rifiuti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
- 19 06 01 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili
- 19 06 02 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali
- 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 07 00 percolato di discarica
- 19 07 01 percolato di discariche

- 19 08 00 rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti
- 19 08 01 mondiglia
- 19 08 02 rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)
- 19 08 03 grassi ed oli da separatori olio/acqua
- 19 08 04 fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali
- 19 08 04 fanghi da trattamento delle acque reflue urbane
- 19 08 06 resine di scambio ionico sature od esauste
- 19 08 07 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 19 09 00 rifiuti della preparazione di acqua potabile od acqua per uso commerciale
- 19 09 01 rifiuti di filtrazioni primarie e screenings
- 19 09 02 fanghi di impianti di chiarificazione delle acque
- 19 09 03 fanghi di impianti di decarbonizzazione delle acque
- 19 09 04 carbone attivo esaurito
- 19 09 05 resine di scambio ionico sature od esauste
- 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 20 00 00 RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- 20 01 00 raccolta differenziata
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 20 01 03 plastica (piccole dimensioni)
- 20 01 04 altri tipi di plastica
- 20 01 05 metallo (piccole dimensioni, esempio lattine)
- 20 01 06 altri tipi di metallo
- 20 01 07 legno
- 20 01 08 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio
(compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)
- 20 01 09 oli e grassi
- 20 01 10 abiti
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 12 vernici, inchiostri, adesivi
- 20 01 13 solventi
- 20 01 14 acidi
- 20 01 15 rifiuti alcalini
- 20 01 16 detergenti
- 20 01 17 prodotti fotochimici
- 20 01 18 medicinali
- 20 01 19 pesticidi
- 20 01 20 batterie e pile
- 20 01 21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- 20 01 22 aerosol
- 20 01 23 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
- 20 01 24 apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)

- 20 02 00 rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da
cimiteri)
- 20 02 01 rifiuti compostabili
- 20 02 02 terreno e rocce
- 20 02 03 altri rifiuti non compostabili

- 20 03 00 altri rifiuti urbani
- 20 03 01 rifiuti urbani misti
- 20 03 02 rifiuti di mercati
- 20 03 03 residui di pulizia delle strade
- 20 03 05 fanghi di serbatoi settici
- 20 03 05 veicoli fuori uso